

COMUNE DI ROMA

1363

STATUTI DI ROMA

Statutorum Urbis,
traduzione di *Lidiano Balocchi*,
dal testo amanuense letto e integrato
da Camillo Re nel 1880
depositato nell'Archivio Capitolino

Libro I Capp 1 - 53*
delle Cause civili e extragiudiziarie
o Procedura di diritto penale, civile, amministrativo

* nb.: nel testo, numeri romani

Comincia il Libro Primo sulle cause civili ed estragiudiziali

Poiché ogni età ed ogni natura fin dalla sua adolescenza è propensa al male, e durante il suo corso è proclive alla voluttà, emula dei vizi, e debole verso i delitti, per la repressione dei tentativi della quale giova alla Repubblica dei Romani:

- promulgare nuovi statuti, e
- riformare in meglio gli antichi, secondo il mutamento dei tempi e l'odierna esigenza dello stato popolare,
- eliminare i simili ed i contrari,
- abbreviare le controversie e alleggerire le parti in lite dagli oneri delle spese, affinché per paura di queste l'intraprendenza umana venga trattenuta e tra i reprobî permanga tranquilla l'impunità.

Per l'impegno di tanta e così laboriosa opera nostra Paolo da Vaiano militare, Francesco Casali, Cioffuto Cioffuti dottore in legge, Nicolao Tebaldeschi del rione Parione, Pietro del signor Folco del rione Monti, Giovanni Iperini del rione Sant'Eustachio, Iacobello di Giovan Paolo del rione Campitelli, Cecco Felici segretario dello stesso rione, Cecco Rosani segretario del rione Colonna, Pietro di Giovanni Ciola segretario dello stesso rione, Lello di Giovan Paolo, detto anche sbirro, segretario del rione Campo Marzio, Andreozio Buccamati segretario del rione Sant'Angelo, Giovanni Bulgari segretario dello stesso rione, Nicolao Porcari segretario del rione Pigna, Mattuzio Cacchi del rione Arenula, Giovanni Ottaviani del rione Ripa, Cinzio di Giovanni Catini del rione Trastevere e Pietro Centureli del rione Trevi dovranno approvare tutti gli statuti, che per mezzo nostro stanno per essere ora scritti: quelli che ad essi sembreranno utili per il bene comune e per la salute della Repubblica e dei Cittadini Romani. Ed essi che hanno veduto, hanno udito e con diligenza hanno studiato gli statuti da noi scritti di nuovo e corretti e confermati, li hanno approvati tutti gli stessi con saggezza e con ponderata decisione. Poi, gli stessi uomini insieme con noi e noi insieme con loro per l'autorità di detto consiglio abbiamo decretato che abbiano piena validità. E perciò cancellati e soppressi tutti gli altri statuti e consuetudini, che in questo volume non sono stati trascritti, ordiniamo che detti statuti, dal decimo giorno in poi, vengano inviolabilmente osservati, e rimangano come sono stesi, senza altra oziosa interpretazione, fino a quando il Popolo Romano avrà deciso che debba essere ordinato diversamente. E non vogliamo udire nessuno che allega qualche altro statuto o consuetudine nei presenti statuti contrario o avverso, anzi secondo questi soltanto vogliamo essere giudicati. Ancora, che essi vengano applicati in giudizio e fuori in tutti i casi in cui lo dispongono. Inoltre questo volume degli statuti, ispirato dagli antichi statuti e dai nuovi ordinamenti stilati dai passati Senatori, è raccolto tripartito ed ordinato dall'autorità del pubblico parlamento, disposti a uno a uno sotto i propri titoli e diviso in tre parti. Delle quali la prima tratta delle cause civili ed estragiudiziali, la seconda dei crimini, la terza dell'elezione, del giuramento e dell'incarico del Senatore, dei giudici, e degli altri ufficiali e di altri eventi accaduti fuori dell'ordinario. Se poi coloro che leggono avranno trovato in questo volume qualcosa di buono e di utile, lo attribuiscono all'altissimo Re dei re, dal quale tutte le cose buone provengono. Ai critici infine non rispondiamo, ma ci ammutoliamo come agnello davanti a colui che lo tosa, disposti ad essere edotti da un collega, ma non da un ingenuo.

I

Sulla somma Trinità

Crediamo fermamente, e semplicemente professiamo in un solo Dio padre onnipotente e professiamo il suo unigenito figlio Gesù Cristo incarnato da Maria Vergine, e nello Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio e nella santa fede cattolica con tutti i suoi precetti, che i beati Pietro e Paolo principi degli apostoli, per mezzo dei quali risplendette il Vangelo a Roma, insegnarono, come padri suoi e veri pastori, i quali, dopo aver patito in un solo giorno per merito, in un solo luogo per gloria sotto il persecutore, consacrarono la stessa Urbe a Cristo Signore con il glorioso sangue del martirio. Ora, comandiamo che la stessa fede dagli stessi Romani sottomessi sia conservata e sia coltivata. In caso contrario, invece, comandiamo che i credenti siano colpiti dalle pene previste dalla legge.

II

Degli eretici

Noi, che approvammo anche lo Statuto del signor Anibaldi, per lungo tempo Senatore, stabiliamo che i credenti eretici e i loro fautori siano diffidati in perpetuo e i loro beni confiscati. Inoltre, qualunque Senatore al principio del suo mandato li diffidi pubblicamente e confischi i loro beni. Vengano pure infamati e non siano ammessi a nessun incarico.

III

Delle citazioni nelle cause civili e penali

In qualsiasi causa civile sia sufficiente una sola citazione fatta per mezzo del messo della Curia del Campidoglio riguardo a qualsiasi atto, articolo o attività giudiziaria, anche se la parte venga citata per ascoltare la sentenza, sebbene non perentoriamente. Ancora, nondimeno nella citazione sia precisato a richiesta di chi e chi sia citato e davanti a chi e per quale giorno oppure l'ora e la causa per la quale è fatta la citazione. Altrimenti non si possa procedere all'esecuzione degli atti, e alla loro acquisizione, come fossero già in possesso in relazione al primo od al secondo decreto, oppure per trattenere qualcuno quale reo confesso o (non si possa procedere) ad emettere la sentenza. Per il resto poi non si verificino inadempienze nelle cause civili, ma sia sufficiente la citazione fatta dal messo.

1 - Del medesimo argomento

Qualunque Cittadino Romano, e chiunque altro abitante con la sua famiglia nell'Urbe, venga citato in una causa civile per mezzo del messo notificatore della Curia, personalmente, oppure pubblicamente presso la casa della sua abitazione e ad alta voce, sicché lo odano i vicini, e la copia della citazione venga inviata per mezzo del giudice e venga consegnata dal messo notificatore nella casa citata, se lì venga trovato qualcuno, o (venga consegnata) a qualcuno dei suoi vicini, oppure venga affissa sulla porta della casa citata alla presenza di almeno un testimone, affinché non possa essere presa a pretesto l'ignoranza di quella citazione. Essa sia eseguita in questa forma o simile: su tale citazione si è ordinato per mezzo di tale giudice, a richiesta del tale, presente e lungimirante tale messo notificatore, perché citi e ricerchi il tale, affinché il giorno tale compaia davanti a lui nell'ora delle udienze per rispondere a detto tale sul diritto, riguardo la tale cosa che intende da quello sapere su tale causa, altrimenti ecc. E altrimenti non si possa procedere all'acquisizione in riferimento al primo o al secondo decreto, o all'esecuzione degli atti o dei testamenti o delle notifiche, ossia per accettare qualcuno che voglia confessare o per ascoltare la sentenza. Infine in altri atti giudiziari sia sufficiente la citazione fatta a voce, senza scritti, unita alla relazione del messo notificatore a cui spetta.

2 - Del medesimo argomento

Se il giorno della citazione coincidesse in un giorno festivo, il citato faccia e adempia nel prossimo giorno non festivo seguente ciò che in detto giorno doveva compiere, altrimenti sia ritenuto contumace.

3 - Del medesimo argomento

I cittadini che abitano con la loro famiglia fuori dell'Urbe, siano citati all'apertura della causa per editto del Senato, come è solito farsi già da tempo, con le loro modalità, che sono state spiegate più sopra, ma pure per ascoltare la sentenza. In altri atti giudiziari, infine, sia sufficiente la citazione fatta dal messo notificatore della curia presso la casa di abituale dimora degli stessi, pubblicamente e ad alta voce tanto che i vicini odano, come sopra è garantito in riferimento ai cittadini e altri abitanti nell'Urbe.

4 - Del medesimo argomento

I forestieri, che non abitano con la loro famiglia nell'Urbe, i quali siano sorteggiati per il foro nell'Urbe, siano citati per editto del Senato, secondo uso antico in queste cause soltanto, cioè quando si procede all'acquisizione secondo il primo o il secondo decreto, e per esecuzione degli atti e per ascoltare la sentenza. Negli altri atti giudiziari infine non si disponga di citarli, se siano stati contumaci. Non di meno durante la prima citazione, dichiarate quelle cose che sono state scritte sopra, il giudice disponga per loro che non saranno citati ulteriormente, ma, pur in loro assenza, si proceda nei singoli atti giudiziari fino alla sentenza.

IV

Dell'editto di citazione

L'editto di citazione timbrato col sigillo del Sacro Senato il messo notificatore lo deve portare al luogo dove la persona da citare abita, e consegnarlo alla persona che viene citata, oppure per lo meno nella curia o al signore o al vicario del detto luogo, dove abita la persona che viene citata dall'editto, o per lo meno debba consegnarlo a qualcuno che legga detto editto. E, se non avrà trovato alcuno dei predetti, almeno gridi a voce, ostentando l'editto, per nome quelle persone di tale terra, che sono state citate, perché debbano venire a rispondere al tale, sempre detto chiaramente il nome dell'inquirente. Il qual editto, fatta la citazione, venga riconsegnato al notario degli atti e venga scritto lì il giorno in cui è stata fatta detta citazione. E se il messo notificatore affermasse che l'editto si fosse strappato dopo la consegna dello stesso editto, nondimeno si proceda legittimamente contro il citato.

V

Che gli assenti dall'Urbe da oltre tre rinnovi di assemblee possano essere difesi nella causa da un loro consanguineo.

Seguendo un'antica consuetudine scritta dell'Urbe, stabiliamo che gli assenti da oltre tre rinnovi del parlamento dall'Urbe i quali non si presentano pur essendo della giurisdizione dell'Urbe, possano essere difesi in una causa civile soltanto per mezzo dei loro consanguinei più prossimi e senza mandato, senza che si debba pagare nessuna cauzione fornita sul giudicato, i quali giurino e siano interrogati così, come se fossero presenti le stesse persone interessate, ed il giudizio con questi si tenga come se fosse portato avanti con gli interessati. Dove poi esistono più consanguinei nel medesimo grado, venga ammesso quello soltanto che il Senatore o il giudice della causa abbia valutato da preferirsi. Tuttavia i costi della causa derivino dai beni dell'assente, in funzione dei quali sia fatta la citazione presso la casa dello stesso, secondo l'arbitrio del giudicante. Assente poi chi potesse ricorrere, se avesse voluto, sia ammesso a giudizio, o sia costretto alla richiesta della parte, rimanendo tuttavia fermo il processo con tale difensore, e la sentenza emessa sia valida contro l'una o l'altra persona o contro ambedue. Ma se in tale situazione l'assente non venga difeso, si proceda legittimamente contro di lui. Di certo gli ufficiali della Curia o la servitù dello stesso Senatore in nessun modo siano ammessi alla prova e ad alcuna difesa.

1 - Del medesimo argomento

Se il citato in una causa civile compaia tramite il suo procuratore, che provi il suo mandato, non è necessario che venga citato ulteriormente il signore della lite, ma sia sufficiente che venga citato il procuratore nei singoli passaggi dei giudizi, fuorché per sentire l'udienza, nel qual caso vogliamo che sia convocato l'uno e l'altro, affinché non si protesti l'ignoranza sulla pubblicazione della sentenza.

VI

Delle cose che devono esser confiscate a favore della camera dell'Urbe

Nelle cause tenute nella camera dell'Urbe, nelle quali si tratta della confisca delle cose consegnate alla camera, venga fatto da parte e da mandato del giudice della camera un unico bando generale affisso sulle scale del Campidoglio, e successivamente per l'Urbe e per i luoghi consueti, affinché, chiunque pretende ottenere qualche diritto su quelle cose, compaia davanti a detto signor giudice, e, secondo il suo diritto, provi entro gli otto giorni seguenti dal giorno del bando da conteggiarsi in avanti. E non comparendo nessuno, o comparendo e non provando nulla sul suo legittimo diritto, sia fatta la confisca delle cose, contro la quale nessuno in seguito sia ascoltato. Mentre, tuttavia, se qualcuno entro detto termine fosse comparso, venga menzionato ai fini della detta confisca.

VII

Del citato che si presenta

Comparendo, poi, il citato di persona o per mezzo del legittimo giureconsulto, se l'attore o il reo in una causa di convocazione non si sia preoccupato di comparire nel termine della citazione, il citato venga rimandato indietro in modo che da lì a dieci giorni per quella causa non possa essere citato di nuovo. Inoltre, (il reo) quindi non sia ascoltato, se prima non risarcisca al citato le spese soltanto della citazione, della relazione e della comparizione. Ancora, le predette azioni facciano parte della prima citazione, ossia che quelle fossero considerate parte della prima citazione. Infine, il messo notificatore sia tenuto a stendere la relazione a richiesta del citato, sotto pena di venti soldi di provisini per ogni volta.

VIII

Dei ricorsi

Per abbreviare i tempi della contesa approviamo una vetusta consuetudine dell'Urbe, in cui troviamo garantito che, benché in qualsiasi causa il ricorso sia da usare quasi regolarmente, affinché il reo venga indicato con maggior certezza, tuttavia vi sono alcune cause in cui non è possibile essere resi più sicuri. Perciò al ricorso in qualche modo incerto o si è indotti a rispondere in un modo o in un altro. Ciò accade, quando è richiesta una qualche cosa per diritto di proprietà o quasi. Per esempio, se si dimostrasse che fosse fatta una locazione, o vi fosse un contratto, o vi fosse un contratto in enfiteusi, posso richiedere le rate passate e future e il diritto di locare di nuovo la cosa. Ancora, se rivendico un'eredità o la mia parte, individuando la quota dalla successione di un tale col mostrare il testamento, o quanto escluso dal testamento, e se risultasse che io non avessi diritto alla successione, e che quel testamento avesse scritto ciò che (non) vale per diritto, ed in quello avesse lasciato qualcosa per me, pretendo il lascito e ciò che mi manca per rientrare nella quota legittima. Ancora, quando pretendo una cosa, o il suo possesso pari a quanto mi ha tolto, o mi ha fatto togliere, o in suo nome ha ottenuto un'assegnazione fatto pari alla privazione, o gli ha restituito la cosa mancante. Ancora, si può agire nello stesso modo sul possesso degli immobili e si può aggiungere: o l'erede non è stato ammesso, o ho il dubbio che io possa essere respinto. In questi casi soltanto, secondo consuetudine, tali ricorsi vengano accolti. Negli altri, poi, ci si serva della forma del diritto e degli statuti. Eccetto quelle cause che, secondo il diritto, non richiedono ricorso, esistono anche certe cause che, secondo le antiche consuetudini ed i nuovi statuti, non è richiesto il ricorso, come quando si agisce per un vestito strappato o non difeso, nelle cause dotali e nelle donazioni di mantenimenti per nozze e in tutti i mantenimenti nelle cause d'appello o in esecuzione di atti di notifiche, di sentenze, di arbitrati, di testamenti e di ultime volontà e nelle cause da entro conto soldi ed in una causa di spese e in cause di ospitalità e di luoghi religiosi ed ecclesiastici e di persone miserabili e della camera. Pure in questi casi si può procedere senza ricorso.

IX

Della ricusazione dei giudici

Nessun giudice forense ordinario destinato dal Senatore a qualche incarico nella curia del Campidoglio possa ritenersi inadatto. E' sufficiente, infatti, la cosa che egli è tenuto a giustificarsi della eventuale cattiva gestione nel periodo dell'incarico. Possa, quindi, il Senatore, quando una giusta causa di sospetto gli sembrerà collegata alla stessa causa, destinarvi qualcun altro dei suoi giudici o associargli un altro, che insieme con lui prenda conoscenza della detta causa.

X

Delle eccezioni

Nelle cause civili nessuna eccezione impedisca la contestazione della lite, se non sia di petizione incongruente o del giudice non competente.

XI

Dei fideiussori

Se qualcuno viene chiamato in giudizio come fideiussore di un altro, non sia ascoltato, se faccia opposizione al beneficio della nuova costituzione, anche se non abbia rinunciato a detto beneficio tacitamente o espressamente. Se qualcuno viene convocato in giudizio per una cosa mobile in particolare, e non possieda cose immobili nella giurisdizione dell'Urbe, il suo valore garantisca che la cosa in contenzione venga posta in giudizio e non in cosa da barattarsi, e che rivendicherà la cosa alla curia avanti la lite, durante la lite, dopo la lite, secondo il mandato dello stesso giudice. Se (il valore della cosa) avesse cessato di rappresentare quella garanzia, entro il termine da assegnarsi da quel giudice la cosa in contenzione venga sequestrata, secondo l'arbitrio di chi giudica. Coloro, poi, che non sono della giurisdizione dell'Urbe, vale a dire Romani o qualcuno del distretto dell'Urbe, se avessero portato nel tribunale del Senatore qualche lagnanza da esporre, vengano ascoltati in ogni momento, e si faccia loro completa giustizia, esclusi i giorni festivi introdotti dal diritto, in modo che non vi siano ostacolo altri di ragionamenti oziosi. Qualunque persona sia stata citata due volte con editto del Senatore ed abbia ottenuto due deliberazioni, ossia soddisfazioni, non sia obbligato a rispondere per le rimanenti citazioni alla medesima persona in quella causa per la quale sia stato citato, da allora in poi fino a due mesi.

XII

Dei coloro che offendono i diffidati e degli altri articoli dei diffidati

Il diffidato per un crimine, ossia per una causa derivante da un misfatto o da un crimine, possa esser offeso impunemente nella sua persona o nelle sue cose fino alla morte esclusa. Ma, se sia stato ucciso, l'uccisore venga condannato a XXV libre di provisini. Chi, poi, avesse offeso un diffidato catturato o detenuto, ossia mentre venisse scortato dai marescalchi, venga punito colui che offende, come se offendesse un non diffidato. Mentre il diffidato per un debito, ossia per una causa derivante da un contratto, ossia quasi derivante, non possa offendere. Da qualunque causa gli derivi la diffida, rifiuti dall'agire, dal chiedere, dal testimoniare in giudizio, e il processo fatto e la sentenza pronunciata non vadano in suo favore, salvo se fosse stato diffidato civilmente per un contratto o da un quasi contratto, perché possa accusare delle offese fattegli. Poi, allora il processo e la sentenza vadano avanti. Possa, tuttavia, in qualsiasi causa difendersi per mezzo di un procuratore, nonostante la diffida subita nelle sue difese. Sia tenuto a rispondere anche a chiunque voglia pretendere da lui alcune cose. Tuttavia l'atto estragiudiziale, notificato dal notario al diffidato per questo motivo, non sia ritenuto viziato in ragione della diffida del notario o dei testi sottoscritti nello stesso. Ancora, se un diffidato offenda un diffidato, si applichi il diritto comune. Lo scomunicato per la scomunica più grande, pronunciata da uomo o dal diritto canonico, venga allontanato dalle cause civili, dall'agire e dal chiedere; nelle sue difese invece venga ascoltato e sia tenuto a rispondere a chi chiede, affinché la pena non sembri concedere loro l'immunità. Nelle cause criminali, invece, non sia allontanato, se segua subito dopo la punizione sua o dei suoi. Ancora, stabiliamo ed ordiniamo che le pene convenzionali non vengano eseguite, se prima non fossero state applicate in un ragionato compromesso, o per la pace e la sicurezza, o per una tregua.

XIII

Che nessuno possa essere diffidato per un debito di cento soldi

Nessuno possa essere diffidato per un debito al di sotto dei cento soldi, ma si proceda contro il debitore per mezzo della requisizione di pegni o di altri rimedi previsti dal diritto.

XIV

Che i diffidati non possano essere eletti ad alcun incarico

Nessun diffidato per un debito o un crimine possa essere eletto o assunto ad alcun incarico nell'Urbe o nel suo distretto, né sia valida la sua avvenuta elezione dallo stesso momento e le iniziative prese da lui siano nulle a ragione dello stesso diritto.

XV

Come si proceda da sotto il valore cento soldi

Nelle cause da sotto cento soldi non sia obbligatorio presentare ricorso per scritto, né farsi la contestazione della lite, né osservare alcuna formalità del diritto, ma sia sufficiente la richiesta verbale riportata negli atti. A cui il reo sia tenuto a rispondere subito. Poi, se lo abbia rifiutato e l'attore abbia voluto sottoporsi al giuramento, il reo sia costretto o a giurare, o a deporre, o a pagare. Inoltre, se l'attore, secondo la contestazione, non abbia voluto giurare la denuncia del reo, venga assolto il reo. Se, infine, una parte neutra avesse voluto deporre un giuramento, il giudice dia all'una e all'altra parte un termine di cinque giorni utili per provare, scaduti i quali, decida la causa da se stesso senza consiglieri, così che in ogni caso entro i XV giorni utili la definisca, sotto una pena di X libbre da trattenersi dal suo salario durante il periodo del suo sindacato.

XVI

Come si proceda da sopra il valore di cento soldi

Nelle cause in cui è in contesa una quantità maggiore di cento soldi, o una cosa stimata maggiore di cento soldi, vi sia la possibilità del ricorso, contro il quale, se venga opposta una qualche eccezione, sia riservata a dopo la contestazione della lite, che non venga ostacolata da alcuna eccezione, se non da ricorso insensato o dall'incompetenza del giudice. Su quell'incompetenza il giudice debba pronunciare una sentenza interlocutoria nel secondo giorno utile dopo l'oblazione del ricorso, o rigettando il ricorso evidentemente insensato, o facendo riserva dell'eccezione dell'insensatezza a dopo la lite contestata. Se sussista il dubbio d'insensatezza, sia ammesso alla pena di X libbre di provisini. Sia fatta, poi, la contestazione della lite nel secondo giorno utile dopo l'oblazione del ricorso, nel quale, se il reo fosse contumace, dal giudice si proceda all'acquisizione, ma, se sia stato contumace fin dal principio, si proceda secondo la forma più sotto trascritta contro i contumaci, oppure la contesa si consideri contestata a scelta dell'attore. Infine, comparendo il reo e contestata la contesa, e prestato il giuramento su calunnia e verità su quanto debba affermare, attore e reo entro i XV giorni utili dal giorno della contesa contestata per loro diritto depongano e provino. Scaduti i quali, entro altri cinque giorni utili immediatamente seguenti, per mezzo degli atti giudiziari ed ogni genere di prova dimostrino qualunque cosa abbiano voluto e abbiano potuto di diritto. Scaduti i quali, nessuna prova venga accettata, fatta eccezione talvolta la produzione degli atti pubblici, i quali possano essere prodotti fino alla sentenza, se dal giudice, entro un termine da stabilirsi a questo scopo, non si volesse provare qualcosa delle predette parti contro i testimoni e le loro affermazioni dette dopo l'apertura del processo. Poi, i predetti termini legali procedano pure, finché non richiedano necessario l'intervento di chi giudica. Così allora il giudice abbrevi la contesa, affinché entro XXX giorni utili dal giorno della contestazione, o dalla ritenuta contestazione, decida la causa, sotto la pena di XX libbre di provisini da trattenersi dal suo salario. Ma poiché i giudici palatini venivano indagati, perché i termini per la definizione delle cause erano stati stabiliti troppo brevi; per questo motivo è stato aggiunto che, in tutte le cause civili e criminali nelle quali per statuto il termine certo è stato prefissato per ogni decisione, possa il giudice della causa, quando gli sembrerà, considerata la somma o la cosa sulla quale si sta in lite, tenuto conto anche delle condizioni delle persone in lite, o della difficoltà della prova, oppure dell'occupazione per la moltiplicazione delle cause, oppure per altre cause che mettono in discussione lo stesso (termine), possa prorogare detto termine di X giorni consecutivi per la definizione della causa, senza altra prova da portarsi oltre il termine per la definizione delle cause prefissato dalla statuto. Inoltre, ciò che sopra fu stabilito sui giudici palatini circa la proroga del termine sopraddetto, si intenda anche

contro i giudici degli appelli, perché, come trasferito dalle cause predette alle cause degli appelli, una simile condotta si possa prorogare in tutte le cause, che vertono davanti a quel giudice.

XVII

Del convenuto in un'azione reale

Se il convenuto, convocato con una unica concreta citazione, sia stato contumace, l'attore, prestato il giuramento da lui medesimo riguardo alla calunnia, senza altra deliberazione, fatta salva la querela, venga messo in possesso della cosa contesa e ne entri in possesso e ne venga difeso nel possesso dal Senatore. Poi, se entro XX giorni, contati a partire dal giorno di detta contumacia, non abbia giustificato la sua contumacia e non abbia recuperato il suo diritto al possesso per il risarcimento delle spese e per la cauzione riguardo al giudizio, ancora con istanza dell'attore venga ricercato il reo. Durante la quale ricerca dal giudice venga deciso che non sarà citato più oltre nella detta causa per nessun atto, se non soltanto per dover ascoltare la sentenza. Se poi il reo nemmeno allora abbia sentito il bisogno di comparire per seguire l'odiata lite ritenuta contestata, l'attore, entro X giorni utili da contarsi dal giorno della predetta seconda contumacia, ne acquisisca prova a favore del suo diritto, pur assente il reo e non ricercato, a mezzo del giuramento di testimoni, oppure a mezzo di altre prove utili da presentarsi in giudizio o a mezzo della pubblicazione delle testimonianze e a mezzo di altre cose necessarie da completarsi nel giudizio. Le quali evase e questo citato di nuovo, benché non perentoriamente, ad dover ascoltar la sentenza, se l'attore secondo il suo diritto abbia fornito le prove, il giudice si pronunci in favore dell'attore. Altrimenti assolva il reo, benché assente, dalla lite ripetuta, e condanni l'attore alle spese alla pena della contumacia.

XVIII

Sul reo che non compare

Non comparendo il reo, convenuto per un fatto personale, sebbene convocato con un'unica citazione, l'attore, di persona prestato giuramento riguardo alla calunnia, sia ammesso senza necessità di consiglio, fatta salva la querela, in possesso dei beni del debitore nella misura del debito dichiarato nella richiesta dell'attore. Il reo, se per XV giorni sia stato in contumacia, e non l'abbia giustificata e non abbia restituito le spese e non abbia dato garanzia di comparire in giudizio, su istanza dell'attore, venga citato di nuovo quel reo con la comminazione e la formula tramandata nel sopra posto articolo. Ma se il reo nemmeno allora sia comparso per seguire la malvista contesa ritenuta per contestata, entro X giorni utili, da contarsi dal giorno della detta seconda contumacia, l'attore provi la sua intenzione, pur assente il reo. E questi non venga convocato per nessun atto ulteriore, se non per ascoltare la sentenza. Se poi l'attore, come suo diritto, abbia provato quelle cose nella quantità o nel loro valore, nel possesso delle quali l'attore fu messo, esse, premesso un unico bando, siano vendute al maggior offerente. Se poi non si trovi il compratore, gli siano aggiudicati dal giudice soltanto i beni in questione, purché si consegua la quantità e la cosa contesa o il suo valore. Poi, oltre la terza parte i sopraddetti beni dal giudice vengano assegnati tutti insieme e ne sia stabilito il padrone. Se il debitore era il padrone, altrimenti sia indicato l'aspirante padrone, e sia a disposizione per lo scopo del prendere e dell'assegnare quei beni. Pure il senatore ed i suoi ufficiali difendano l'attore nel possesso degli stessi beni, il quale passaggio di proprietà sia ottenuto intero allo stesso modo che se fosse fatta dallo stesso debitore. Riguardo a quell'alienazione detto debitore non venga più ascoltato in perpetuo, se entro un anno dal tempo di detta alienazione non abbia pagata all'attore per intero, ossia ai suoi eredi, oppure agli aventi causa da lui, la quantità vera del debito a cui è stato condannato, ossia il vero valore della cosa contesa. Nel qual caso i detti beni gli siano restituiti senza restituzione del fruttato, ossia senza lo scomputo. Scaduto un anno invece non venga più ascoltato. Se in vero l'attore non abbia provato quanto in suo diritto, il reo venga assolto, benché assente. Tuttavia, a causa della pena della sua contumacia, venga condannato a

risarcire le spese all'attore. Pagate le quali gli venga restituito il possesso dei detti beni pignorati. Se poi l'attore non abbia voluto pervenire alla sentenza definitiva, ma solamente ad un secondo decreto, allora l'attore, che fu ammesso nel possesso di beni dal primo decreto, scaduti i XXX giorni, di nuovo faccia che il reo venga chiamato in giudizio da pari citazione. Se questo non comparisse, il giudice, ricevuto di nuovo il giuramento dall'attore per accertare che questo non chieda con l'intenzione di calunniare, e ottenute e recepite le dichiarazioni dall'attore con piena prova circa le pretese, lo ponga nel possesso dei beni contesi in forza di un secondo decreto. Possa il reo recuperare quel possesso, senza la restituzione dei fruttati e senza lo scomputo fino a quattro anni, calcolandoli dal tempo dell'interposizione del secondo decreto, pagando la precisa quantità del debito. Scaduti i quali (quattro anni) non venga più ascoltato in nessun modo, ma dal giudice venga aggiudicato, ossia venga consegnata la cosa per intero al creditore, come sopra è stato scritto. Inoltre dal procuratore sia difeso nel possesso e nella proprietà di detta cosa, mediante ogni accorgimento necessario di diritto e di fatto, sotto la pena di L libbre di provisini. Se ciò ricusasse di fare, o se fosse negligente nei predetti atti o se fosse rigettato, il giudice negligente incorra nella pena di X libbre di provisini.

XIX

Sulla nuova citazione

Il convenuto, secondo la consuetudine dell'Urbe, può controcitare l'agente presso il medesimo giudice fino alla prestazione del giuramento di calunnia su queste cose, sulle quali è in potere di dritto. Prestato poi il giuramento, o presso il giudice medesimo, se è ordinario, o presso altro suo giudice può riconvocare l'attore. Ma, se prima del giuramento venga notificata la citazione davanti a giudici diversi e a parti diverse, venga fatta la riconvocazione presso quello davanti al quale fu fatta la prima citazione; però durante il giudizio di un sindacato non abbia luogo la riconvocazione.

XX

Che i chierici non siano ascoltati e fatti comparire in giudizio, se non abbiano nominato fideiussori per le spese.

Patroni e procuratori di chiese e qualunque chierico, che agiscano civilmente o penalmente contro un laico nella curia del Campidoglio, non siano ammessi in alcun modo all'udienza, se prima non siano stati ascoltati sul fatto che abbiano dato idonea fideiussione e cauzione sulle spese da risarcire in caso soccombessero e sullo scontare ogni quantità di pena civile o penale, che ricevessero nella predetta circostanza.

XXI

Sulla contestazione della contesa

Alle parti presenti, che compaiono davanti al giudice, o ai legittimi rappresentanti delle medesime, alla richiesta in generale anche a parole e alla espressione formulata senza motivazione da parte dell'attore, quando non venga opposta qualche giusta eccezione, il reo è obbligato a rispondere anche a parole. Poi, se qualche reo abbia assicurato che egli non deve opporsi con nessuna eccezione a ciò che l'attore chiede, il giudice conceda al reo il termine di otto giorni per pagare. Se invece il reo abbia rifiutato ciò che l'attore chiede, non si proceda oltre nel processo, ma sia steso un ricorso, se tale sia la causa nella quale un ricorso sia necessario da offrirsi. Se, poi, il reo abbia adito al ricorso, attraverso il quale il reo si senta più sicuro e, dopo aver fatto la contestazione sulla base di detto ricorso, allora dalla messa a ruolo della causa insieme con tale ricorso scritto in atti si giunga al giuramento. Fanno eccezione quelle cause nelle quali può procedersi senza ricorso. Né sia lecito all'attore nel medesimo ricorso, dopo aver prestato il giuramento, emendare o mutare il ricorso senza la volontà del convenuto. Né la contestazione del contenzioso si ritenga viziata per questo motivo, purché separatamente e non insieme l'attore ed il reo abbiano proposto la loro intenzione davanti al giudice.

XXII

Del reo contumace mentre sta contestando la contesa

Se un reo fosse contumace, mentre vuol contestare una contesa, o si procede contro lui per l'acquisizione come contro un contumace, o si tenga la contesa per contestata, secondo come l'attore abbia scelto. Questa scelta l'attore sia tenuto a farla nel secondo giorno utile dopo l'oblazione del ricorso, così che di poi si proceda e decorra il termine dato dallo statuto, che sta per approvarsi, anche se la contesa fosse stata contestata davvero.

XXIII

Dei magistrati che debbano giurare riguardo alla calunnia e alla verità da dover confermare se siano presenti nell'Urbe.

Le persone di governo, se siano state presenti nell'Urbe, si sottomettano da loro medesimi al giuramento di calunnia. Se poi siano stati lontani dall'Urbe oltre XX miglia, prestato giuramento davanti al procuratore avente mandato speciale riguardo a ciò, il quale sia obbligato a dover rispondere alle contestazioni anche in riferimento a ciò, vale a dire se quel signore sia stato lontano dall'Urbe per oltre XL miglia. Di tale lontananza faccia fede per giuramento, altrimenti si chiami un altro magistrato, che sotto giuramento risponda. Ora, se questo al contrario dichiara che il signore è più vicino di quanto dichiarato dal procuratore e che egli vuole rispondere alle argomentazioni, possa tuttavia il giudice, a richiesta del procuratore dell'assente, mandare un notario fidato presso quelle nobili persone, ossia magnati, ossia presso qualunque altra persona impedita, a spese dell'assente per ricevere il giuramento di calunnia e verità.

XXIV

Quando siano mostrate le contestazioni e si debba rispondere alle medesime

Nei casi in cui la contestazione della contesa è stata eseguita, ossia è stata ritenuta per contestata a discapito del contumace e, dopo aver prestato il giuramento riguardo alla calunnia, l'attore, nel più vicino giorno seguente non festivo, dopo la contestazione della contesa o dopo che quella è stata ritenuta per contestata, consegni le sue controdeduzioni, perché se non l'abbia fatto, il reo non sia costretto a rispondere alle contestazioni. Possa, tuttavia, provare la sua intenzione mediante la deposizione dei testimoni entro il termine prefissato dallo statuto.

XXV

Sul reo citato a rispondere

Il reo, che è citato a dover rispondere alle contestazioni, sia stato contumace, paghi questa pena della sua contumacia, che cioè durante la contumacia di lui non vengano accettate nessuna difesa e nessuna prova. Inoltre, se, durante il termine stabilito per la prova, non abbia regolarizzato la sua contumacia, prestando giuramento di calunnia e verità e rispondendo alle contestazioni, si ritenga per consenziente riguardo a tutte le contestazioni sulle quali debba rispondere di diritto, né il decorso termine anche perciò non venga ricostituito, affinché non ottenga un premio dalla contumacia, dalla quale invece merita una pena. Infine, tra tutte la medesima cosa si applichi verso l'attore, se, dopoché il reo abbia risposto alle contestazioni di lui, sia stato contumace nel rispondere alle contestazioni della cosa. Sia valida pure la risposta sulle contestazioni rilasciata, anche se l'avversario non sia presente, affinché, a causa del fuggire le contese non vengano rimandate a lungo. Né sia ammessa quella risposta solita, vale a dire: che egli crede se sia provato col diritto o non crede se non sia provato secondo il diritto. Ma semplicemente risponda se crede o no. La risposta poi della credulità si consideri come consenso, e quella della non credulità come negazione.

XXVI

Dei capi d'accusa che non debbano mandarsi alle parti

Per brevità delle contese stabiliamo che il processo non si ritenga viziato, benché così ad una parte soltanto non siano mandati i capi d'accusa, mentre si ritenga sufficiente entro il termine delle prove che, rispondendo, possa indicare gli articoli per le contestazioni e per i capi d'accusa e se intende provare ciò che gli sia stato impedito. Esibiti i quali, qualsiasi delle parti, dopo la risposta, possa fare i suoi interrogatori, o anche mentre si testimonia avanti la risposta che si possa chiedere ai testimoni da esaminare circa la causa della conoscenza dei fatti, sul luogo, sul tempo e sui presenti e, se è attinente a chi produce la testimonianza quello che deve essere abbastanza sufficiente. Inoltre, se abbia prodotto altre eccezioni al posto di eccezioni e di contestazioni, se ne debba dare copia alla parte avversa anche prima che risponda alle contestazioni, se queste fossero state richieste.

XXVII

Di coloro che negano la filiazione

Qualunque persona, rispondendo alle contestazioni, abbia negato la filiazione, la maternità, la fraternità, il matrimonio, la dignità, l'incarico da pubblico dipendente, la comunione ossia la morte o la vita di qualcuno e sia stato provato il contrario, venga punito a XXV libbre di provisini per qualsiasi negazione fatta, da applicarsi per metà alla parte e per l'altra metà alla camera, alle quali debba essere condannato al momento della sentenza dal giudice della causa. Questi, se non l'abbia fatto, sia tenuto a pagare egli stesso dal suo salario, che deve esser trattenuto dal camerario nel periodo del suo sindacato.

XXVIII

Della reintegrazione nell'integrità

Riguardo i futuri torti ai minori di XX anni, soltanto provando che loro sono minori e offesi, sia concessa la reintegrazione totale dal giudice collaterale. Poi i maggiori di XX anni del resto siano reputati per maggiorenni in qualsiasi atto e affare. Invece sui passati torti e le cause pendenti su loro non innoviamo niente in maniera totale.

XXIX

Sulla reintegrazione della camera dell'Urbe

La Repubblica e la camera dell'Urbe vengano reintegrati dei loro danni per intero a richiesta del procuratore della camera. Ciò entro un quadriennio dal momento del danno dal giudice davanti al quale la reintegrazione sia stata richiesta. Anche nelle cause della camera si proceda per sommi capi e in modo pacato, senza strepito e senza prefigurare il giudizio. Inoltre, in quelle cause chi produce gli atti contro la camera a sue spese sia tenuto a dare la copia dei produttori all'avvocato e al procuratore della camera, per i quali non decorra quel termine, finché non abbiano avuto la copia di quei produttori.

XXX

Sulla richiesta reintegrazione totale

Se specialmente per i minori venga richiesta la reintegrazione totale, pagata la richiesta riguardo a quella, entro due giorni venga contestata la lite. Se il reo sia stato contumace, si consideri contestata. Pertanto da quel momento in avanti l'una e l'altra parte, a mezzo di ogni genere di prova, come suo diritto, entro X giorni utili depositi le prove, trascorsi i quali il giudice, ascoltate le circostanze, decida la causa, e così abbrevi la contesa, perché entro XX giorni utili dal giorno della richiesta quietanzata, si pronunci definitivamente. Che, se non l'abbia compiuto, sia tenuto a pagare X libbre di provisini alla camera da trattenersi dal camerario durante il periodo del suo sindacato: allora l'istanza si estingua e restituisca le spese e i danni alla parte lesa.

1. Sul medesimo argomento

La restituzione totale, richiesta incidentalmente, sia fissata entro XII giorni utili dal giudice della causa. Scaduti i quali, se non sia stata conclusa, si consegua ugualmente, anche se non fosse stata richiesta. Inoltre il giudice, risultato negligente, restituisca le spese alla parte lesa e paghi alla camera una pena di X libbre di provisini da trattenersi dal suo salario.

XXXI

Sulla causa di nullità

La causa di nullità portata in giudizio davanti al signor giudice d'appello non miri alla contestazione della contesa, ma, colui che la intenta, subito dal giorno prima di quella richiesta pagata attraverso il processo e gli atti della prima causa, oppure come altrimenti abbia potuto, onori la sua intenzione entro VIII giorni utili da conteggiarsi dal giorno della richiesta pagata. Scaduti i quali il giudice decida la causa entro XV giorni utili, altrimenti la contesa, la causa e l'istanza decadano e egli paghi X libbre di provisini alla camera da trattenersi dal suo salario; inoltre risarcisca il danno alle parte lesa, e la parte sulla sopra detta nullità non venga in seguito ascoltata. Infine viene aggiunto che, del resto, sulla nullità della sentenza non si possa intervenire se non dopo un anno, da conteggiarsi dal momento della sentenza.

1. Sul medesimo argomento

Se quello, contro cui è stata emessa la sentenza, abbia presentato appello e nel suo appello ne abbia dimostrato la nullità e l'irregolarità e, durante la causa d'appello contro colui che s'è appellato, sia stata emessa la sentenza, non venga ascoltato ulteriormente sulla nullità della prima sentenza, dalla quale s'era appellato, quando nella causa d'appello avrebbe potuto sapere della nullità.

XXXII

Che il notario scriva succintamente quanto detto dai testimoni

Il notario, che appunta le parole dei testimoni esaminati, sia tenuto succintamente ed esplicitamente a scrivere quanto detto dal testimone e non scriva il tale ha detto in quanto tale (senza precisarne il nome). Ma, se una cosa non l'abbia detta esplicitamente, venga ricercato da lui il capitolo o l'articolo che lo dimostri vero, si ricerchi il motivo della conoscenza, che il notario sia tenuto a scrivere diligentemente. Altrimenti non abbia valore la sua affermazione, così pure una compendiosa risposta. Inoltre l'esaminatore venga punito a X libbre di provisini da versare alla camera dell'Urbe. Ma nondimeno l'affermazione del testimone, di cui è stato riportato ciò che ha detto come un tale e chi, senza dimostrare il motivo, ha detto che l'articolo era vero, venga esaminato di nuovo, nonostante che le testimonianze siano state pubblicate.

XXXIII

Sulle diffide e le riabilitazioni che non debbano essere provate da testimonianze

La diffida e la riabilitazione non possa essere provata attraverso i testimoni né abbia valore se non avvenga nel giorno di sabato nel tribunale pubblico esistente. Se poi una festività sia caduta nel giorno di sabato, per cui in quel giorno non sia resa la giustizia, la seduta sia tenuta nel giorno di venerdì più vicino al detto sabato precedente. Nel qual caso nel detto giorno di venerdì le dette diffide possano esser fatte in modo che valgano, come se fossero fatte nel giudizio di sabato. Né altrimenti abbiano valore, se non siano state scritte per mano dello scriba del Senato, che sempre si pronunzi in qualsiasi diffida, secondo le scritture e gli atti del notario le cui diffide siano sorte in tal modo.

XXXIV

Sull'atto giudiziario riassunto e trascritto

Preso un atto giudiziario, riassunto e trascritto da qualche pubblico atto, sia dai quaderni abbreviatori sia dai protocolli di qualche notario defunto, non gli si dia fede se non riporti la sottoscrizione del giudice ordinario palatino e di due notari. Questo giudice sia tenuto a porre detta sottoscrizione ad istanza del richiedente senza alcun compenso, sotto pena di X libbre di provisini da applicarsi per metà alla parte e per l'altra metà alla camera. Poi qualsiasi dei predetti notari riceva soltanto due soldi di provisini per la sottoscrizione e per la detta copia così sottoscritta. Come sopra è stato detto, questo basti, anche se la parte non sia stata citata a questo scopo. Infine questo abbia valore per il presente, per il passato e per il futuro.

XXXV

Del riassunto dell'atto processuale

Se qualcuno abbia prodotto in giudizio qualche atto pubblico e la parte, contro la quale è stato prodotto, confermi con giuramento e dica che essa ha qualcosa da controbattere, il Senatore ed il giudice della causa dal loro incarico per conto della parte richiedente costringa il notario che ha scritto l'atto e la parte che lo ha prodotto a dover esibire davanti a lui i protocolli e gli appunti abbreviatori di detto atto, affinché per mezzo di quegli scritti vinca sempre la fiducia e sia eliminata l'occasione del sospetto connesso.

XXXVI

Dei protocolli da non doversi cancellare

Il notario non possa cancellare il protocollo di alcun atto se non per mandato di colui o di coloro a utilità del quale o dei quali è stato fatto. Se, poi, abbia contravvenuto, venga punito a XXV libbre di provisini. Nondimeno da tale protocollo così cancellato per mandato del giudice quell'atto si possa reintegrare e pubblicare.

XXXVII

Degli atti e delle cauzioni che non saranno ritenuti validi

Ancora stabiliamo e ordiniamo che, se qualche Cittadino Romano abbia catturato un altro Cittadino Romano su cui non abbia giurisdizione o lo abbia messo in carcere ossia lo abbia fatto prendere o mettere, poi da lui o da un altro o da altri per conto suo gli abbia estorto o gli abbia fatto estorcere ossia abbia fatto in modo che lo stesso catturato ossia al suo posto abbia fatto erogare ad un altro una cauzione di qualsiasi somma, ossia abbia fatto produrre a suo carico degli atti giudiziari, un qualsiasi accordo, una convenzione, una cautela, tale cauzione, in forza del diritto, sia nulla. Inoltre da quella cauzione, per quello o per altri a carico dei quali l'azione è stata mossa o non origini alcun diritto o non venga acquisita contro lo stesso detenuto ovvero contro un altro o contro altri, che al suo posto abbia emesso cauzioni di tal fatta come pena principale o accessoria. Ma tanto gli interessati quanto i fideiussori, che così si fossero trovati coinvolti in tale cauzione, siano liberi da ogni vincolo di detta cauzione e ne abbiano la più piena assicurazione per autorità del presente statuto, come pure non osino fingersi di essere stati obbligati. Anche il Senatore, a richiesta di uno qualsiasi, costringa quelli che estorsero circa la cauzione di tal fatta, oppure costringa quelli, in favore dei quali tale cauzione fu fatta, a restituire l'atto giudiziario così stilato e costringa quelli i quali abbiano emesso detta cauzione a fare riguardo ai predetti atti la più ampia confutazione, la liberatoria e solenne dichiarazione, purché in nulla rimangano obbligati. Costringa pure il segretario, che scrisse detto atto, a distruggere l'atto ossia i protocolli dello stesso atto e a cancellarli totalmente, affinché da quelli non possa essere reintegrato nulla in perpetuo. Poi, se detto notario non fosse più in vita, allora il giudice della causa faccia annullare detto atto giudiziario o i protocolli e li faccia cancellare per mezzo dei correttori del collegio dei notari dell'Urbe. Inoltre le predette cose siano attuate, soltanto se provate da pubblica conoscenza da cinque probi viri, a cui il detto signor Senatore (desse fede) o il giudice davanti a cui fosse condotta la causa e si allegasse che la stessa cauzione fosse stata estorta o erogata dallo stesso catturato o detenuto o da altro in conto di lui. Di più, le predette disposizioni abbiano applicazione nel passato, nel presente e nel futuro, nonostante le parole di qualche capitolo situato sopra o sotto. Infine, ciò stabilito rimanendo fermo, per la qual cosa vogliamo che si deroghi da tutti gli altri affermantici il contrario. Inoltre le cose predette siano fatte senza chiasso e senza lo spettro del giudizio, con ordine e sollecitudine dei giudici. Così la medesima prassi si usi e accada per tutte le situazioni, se qualcuno fosse indagato di aver fatto qualche contratto per forza o per timore a qualcuno proveniente dall'Urbe o dal suo distretto. Infine la medesima prova di pubblica conoscenza si ritenga sufficiente, giusta la forma soprascritta.

XXXVIII

Degli atti giudiziari fatti da un notario diffidato

Benché un notario, che abbia compilato un atto giudiziario oppure qualcuno tra i testimoni scritti in quell'atto, siano stati diffidati, questo motivo non vizi l'atto, neanche sia viziata la decisione o nemmeno se l'arbitro dei benestare o colui che sceglie quegli arbitri sia stato diffidato.

XXXIX

Della falsità dei contratti

Se qualcuno si sia lamentato o che i suoi predecessori abbiano fatto o abbiano fatto fare qualche alienazione o qualunque contratto fittiziamente o falsamente a qualche suo consanguineo o affine, a chierico o a religioso, o a qualche altro riguardo alcuni dei suoi beni e ciò sia provato per pubblica conoscenza, senza il frastuono del giudizio, il Senatore lo riporti nel possesso della sua cosa, circa la quale si lamenta che si sia stipulato un contratto falso. Allora, se il Senatore o i suoi ufficiali o il rettore trovino provato per pubblica conoscenza riguardo quel contratto falso, detto laico di sua propria iniziativa possa recuperare la cosa contenuta nel contratto, e non possa in seguito esserne accusato. La stessa prassi venga pure rispettata in un contratto falso tra laici. Va aggiunto, che, dopo che la predetta pubblica conoscenza fosse stata provata dalla parte di chi indaga, il giudice della causa da se stesso, di sua autorità, non per mezzo dei testimoni designati dalla parte, ma per mezzo di probi ed idonei uomini della contrada, ossia delle contrade dei litiganti, che possono esser convocati fino a XIV, il giudice di sua iniziativa faccia diligente inchiesta sulla predetta falsità. Poi, se per mezzo di cinque o quattro testimoni di detta contrada, ossia delle contrade, sia stato trovato che detti contratti fossero stati fatti con inganno e al fine di non aver valore, allora, in quel caso, i predetti contratti siano ritenuti per fatti falsi e con inganno. Inoltre i predetti vengano posti sotto osservazione ed il giudice cancelli e renda indisponibili gli stessi contratti, e li dichiari cancellati e indisponibili e a quelli non tenga fede. Infine le predette prassi abbiano luogo ovunque viene discusso e si interviene sulla falsità dei contratti nel presente e nel futuro.

XL

Delle eccezioni da porsi contro i pubblici atti giudiziari

Contro i pubblici atti giudiziari richiesti dal creditore di essere affidati all'esecuzione davanti al giudice, nei quali è chiaro che il debitore è personalmente obbligato, non si possa opporre nessuna eccezione, se non soltanto la falsità, del pagamento degli interessi o del risarcimento della pena e del patto di non richiederli in perpetuo o per un certo tempo, e della cosa giudicata e della prescrizione e della lite pendente. Il debitore possa opporre queste eccezioni, od un'altra di queste e debba provare quelle affrontate con l'opposizione entro X giorni utili, da conteggiarsi dal giorno in cui il debitore sia stato citato ad andare a vedere la produzione dell'atto giudiziario predetto e dal giorno della notificazione della copia dello stesso atto giudiziario. La quale copia il notario della causa sia tenuto a mettere a disposizione del richiedente, o a produrre a spese del richiedente, la copia conforme entro due giorni dal giorno della produzione dell'atto predetto, sotto pena di X libbre di provisini da applicarsi per metà alla parte e per l'altra metà alla camera. Scaduti quei due giorni, a richiesta del detto creditore, ossia del suo procuratore, ossia dell'avente il diritto da lui ceduto, se sui predetti passaggi non sia stata opposta alcuna eccezione, o opposta e non provata entro il termine sopraddetto, il giudice, emettendo una sentenza interlocutoria e senza consiglio, decida l'atto giudiziario che deve essere affidato all'esecuzione, e infine senza alcuna citazione il debitore venga preso e venga detenuto, finché abbia soddisfatto il suo creditore del debito e delle spese. Ma, se vi sia il dubbio della prova, il giudice stabilisca alle parti un termine per opporsi e per deporre allegati fino a tre giorni utili. Scaduti i quali lo stesso entro i tre giorni consecutivi con una sua decisione interlocutoria decreti senza consiglio che l'atto giudiziario sia o non sia da mandarsi all'esecuzione. Sia fatta anche nei predetti casi l'esecuzione effettiva personalmente o realmente

contro il debitore predetto sotto pena di XXV libbre di provisini. Poi, se il creditore abbia scelto l'esecuzione personale della sentenza, sia compresa come sopra. Se invece venga adottata l'esecuzione reale in favore dei beni del creditore sui mobili sugli immobili sui titoli dei debitori, come abbia voluto il creditore, il debitore, a richiesta del creditore, debba pure essere diffidato. Ma perciò la scelta di una via non pregiudichi al creditore la scelta verso un'altra. Su quella esecuzione si osservi la forma dettata nel prossimo capitolo. Il debitore, invece, che non abbia provato le eccezioni opposte entro il termine soprascritto, sia punito a X libbre di provisini da applicarsi per la metà alla parte e per l'altra metà alla camera dell'Urbe, a cui, per mezzo del giudice della causa, debba (essere) condannato con la medesima sentenza e processo. Inoltre durante la discussione nella camera (al giudice) si debba notificare ciò sotto pena di XX libbre di provisini da trattarsi in tutte e singole le cause sopraddette per mezzo del camerario dal salario di detto giudice. Infine i predetti passi abbiano luogo in quegli atti giudiziari nei quali non è stata fatta la sostituzione delle persone del creditore o del debitore contendenti nell'atto. In ogni caso però sul termine e sulla prova da sostenersi contro lo stesso giudice, venga fatta menzione nel volume dello statuto. Poi, se sia accaduto che nemmeno i testimoni fossero esaminati entro detto termine dal giudice o dal notario, che deve esaminare i testimoni, quel giudice o il notario decada, per il quale la pena sia stabilita in L libbre di provisini.

XLI

Sull'esecuzione delle notificazioni scritte di propria mano

Lo stesso modo e forma venga osservato per tutti gli atti in esecuzione delle notificazioni scritte ossia sottoscritte per mano di qualche privata persona, affinché (lo stesso modo e forma) venga autorizzato contro lo scrivente o il sottoscrittore alla esecuzione come pubblici atti giudiziari, nonostante che in questi non vi sia luogo, tempo, causa e presenza della parte. Ma se venisse negato di essere stati scritti o sottoscritti per mano di quello contro il quale sia prodotto, la parte esponente provi il contrario contro colui che nega per mezzo della comparazione della calligrafia od altrimenti, come abbia potuto. Il che provato, sia punito colui che nega a L libbre di provisini da applicarsi per la metà alla parte e per l'altra metà alla camera, alle quali libbre sia condannato nella stessa esecuzione dal medesimo giudice. Questi, se sia stato negligente nel fare ciò, sia punito a X libbre di provisini del suo salario.

XLII

Sull'esecuzione dei documenti pubblici di doti e di donazioni a causa di nozze

Documenti di doti e donazioni per le nozze di donne e di alimenti e qualunque altro atto, da cui sia dovuto qualcosa sotto il solo nome di dote alle citate persone, che si ritengono essere lese da ciò, subito, esibiti gli stessi (documenti) a tutto il "consiglio dotale dell'unione e del conforto" pienamente favorevole, dal giudice vengano mandati in esecuzione contro i debitori e i loro eredi e contro qualunque possessore dei beni obbligato tacitamente o espressamente e contro il depositario della dote e contro i suoi beni. E nessuna eccezione possa essere opposta contro detti atti giudiziari, se non soltanto quella di falsità e di pagamento ossia di soddisfazione. Chi si oppone alle quali (eccezioni) od a qualcuna di quelle entro X giorni utili, da computarsi dal giorno della produzione dell'atto giudiziario e dall'esibita copia, come è contenuto sopra il più vicino capitolo, sia tenuto a provarle. Poi, se non l'abbia provato, l'opponente subito, scaduto il termine, sia condannato a X libbre di provisini dal medesimo giudice, perché, se questo avesse dimenticato di farlo, venga punito a XX libbre di provisini da trattarsi dal suo salario per mezzo del camerario. Scaduti poi i detti X giorni e le dette eccezioni ossia qualcuna di quelle non opposte, od opposte e non provate, venga posta la donna, ossia i suoi eredi ossia gli aventi da lei causa, in possesso dei beni predetti mobili ed immobili e dei titoli, come il querelante abbia scelto col consiglio del tutto favorevole, fatta salva la querela. Così la donna tenga i mobili per XV giorni, gli immobili per XXX giorni

continuativi, scaduti i quali e convocate le persone, che da questo affare possono essere lese, il giudice senza consigliarsi si pronunci nel modo che i detti beni siano da aggiudicare alla donna e ai suoi eredi, ossia agli aventi da lei causa, per la quantità richiesta contenuta negli atti giudiziari, la quale stabilita, imponga dei valutatori che stimino detti beni entro i XV giorni seguenti. Poi, fatta dai valutatori la loro stima ed un precedente unico bando, se si sia presentato qualche compratore, vengano dati e vengano venduti dal giudice al maggior offerente, o lo stesso giudice soltanto dai detti beni conceda e assegni come pagamento alla detta donna o ai suoi eredi e successori ciò che arrivi fino alla quantità dovutale e oltre la terza parte. Attraverso quella assegnazione a risoluzione venga resa padrona e venga difesa dal Senatore e dai suoi ufficiali e la stessa donna li possa rivendere a chi abbia voluto. Possa tuttavia la stessa donna riabilitare gli eredi del debitore, o del possessore di detti beni, se essi, entro sei mesi da computarsi dal momento di detta assegnazione a risoluzione, effettivamente abbiano pagato alla donna, ossia ai suoi eredi o agli aventi da lei causa, la precisa quantità per la quale fu fatta l'ammissione e l'esecuzione sopraddetta. Poi, qualora riguardo alla prova di dette eccezioni sia emerso il dubbio, se mai sia stata raggiunta una piena prova, il giudice proceda, secondo la forma trascritta nel prossimo capitolo, fuorché per la parte sulla cattura delle persone. Inoltre, riguardo alle sopraddette (eccezioni) vogliamo un consiglio di vendita retto dal Senatore e la stessa vendita guidata dal Senatore, stante del tutto d'accordo, affinché la donna venga risparmiata da fatiche e spese. Ma vogliamo che siano trattati allo stesso modo il debitore e i suoi eredi, i beni dei quali sono venduti o sono consegnati a risoluzione al fine del recupero e della difesa giudiziaria di detti beni dagli acquirenti o dalle donne sopraddette; e se avessero venduto detti beni o li avessero ceduti in pagamento, vogliamo che siano indotti a ciò di diritto e di fatto con opportune soluzioni dal Senatore e dagli ufficiali dello stesso. Così tuttavia il giudice faccia che la detta esecuzione degli atti dotali fino alla vendita, ossia alla cessione in pagamento, entro i XX giorni utili dal giorno della produzione dell'atto, ottenga l'effetto conclusivo, sotto pena di XXV libbre di provisini da trattarsi dal suo salario per mezzo del camerario. Mentre, a causa della scelta della sopraddetta via e forma non porti pregiudizio alla donna; quantomeno possa pretendere l'esecuzione reale e personale ordinata dallo statuto posto sotto la rubrica "sull'esecuzione della sentenza", così che nella scelta di una delle dette vie non se ne adotti un'altra diversa.

XLIII Degli alimenti

Imitando un'antica consuetudine, stabiliamo che, se una moglie, perdurando il matrimonio, abbia preteso gli alimenti dal marito, il giudice con un'unica citazione, dopo aver esibito davanti a questo il precedente atto dotale, ingiunga al marito che prenda una di tre alternative, vale a dire: che l'uomo,

- o si riprenda la moglie dopo aver garantita idonea cauzione, perché la tratti con maritale affetto, e che convenga che non le rechi offesa ulteriore,
- oppure deponga la dote sottoscritta in un atto dotale presso idonea persona, affinché dai frutti della stessa dote si mantenga lei e i suoi,
- oppure alla donna accordi gli alimenti che le competono, metà dei quali al principio della metà dell'anno, l'altra per l'altra metà dell'anno e così successivamente di seguito, finché i predetti alimenti siano stati soddisfatti.

Possa tuttavia il marito opporre legittime eccezioni e provarle entro V giorni utili dal momento di detto ordine emesso dal giudice. Se, poi, la donna abbia il suocero che abbia trattenuto la dote, dal giudice sia ordinato al suocero che lo stesso suocero faccia e curi che la stessa donna sia trattata da detto uomo con maritale affetto etc..., come sopra è appena stato detto sull'uomo. Se invece gli alimenti siano chiesti da una vedova con l'unica citazione premessa, dal giudice sia disposto agli eredi ed ai possessori dei beni di diritto e di fatto dell'uomo o del suocero, affinché da essi vengano assicurati a detta donna gli alimenti per i mesi seguenti e per l'avvenire e fintantoché la dote sia stata integralmente saldata con l'atto dotale esibito al giudice, soddisfatta perché il mandato vincoli il marito, il suocero, gli eredi e i possessori dei beni, tanto di diritto quanto di fatto, del marito o del suocero o delle cose d'obbligo per una dote, se le predette persone siano state citate per ascoltare il detto mandato e pure se siano stati convocati i figli piccoli e una loro legittima rappresentanza, anche in una forma nonostante generica, se gli alimenti siano richiesti entro il tempo stabilito dal diritto alla composizione dell'inventario. Possano tuttavia le predette persone opporre legittime eccezioni e provarle soltanto entro il tempo sopra appena scritto. Altrimenti per il resto non si dia ascolto nell'uno e nell'altro dei casi predetti. Gli alimenti invero siano decisi secondo le doti con questo modo, affinché, se la quantità della dote sia stata oltre le XXX libbre, vengano assegnati col nome di alimenti due denari per libbra in ogni singolo mese. Se invece sia stata di XXX libbre di provisini, o da lì entro, vengano decise ad arbitrio del giudicante considerata la possibilità tanto dell'uomo quanto anche della donna. Se tuttavia il marito si sia riunito alla moglie, secondo la forma del predetto mandato, nondimeno, tuttavia, detto mandato rimanga a disposizione della moglie, affinché, se quando venga allontanata dall'uomo, secondo il medesimo mandato possa pretendere gli alimenti. Si presuma che detta donna fosse stata alimentata per tutto il tempo in cui è stato provato che lei avesse abitato con l'uomo o col suocero nella medesima famiglia. L'esecuzione, poi, del detto mandato degli alimenti non soltanto possa essere attivata contro l'uomo, il suocero e gli eredi ed i loro beni, ma anche contro i realmente e personalmente possessori delle cose d'obbligo per dote e venga fatto l'inventario e la messa in possesso in dette cose, se il possessore non abbia voluto pagare gli alimenti. Negli altri casi, dove gli alimenti sono dovuti, sia fatto un mandato perché siano pagati per ogni singolo mese, e se un figlio lo debba da parenti o da un familiare sia fatto un mandato perché sia pagata la metà al principio dell'anno e l'altra metà al principio dell'altra parte dell'anno e così di seguito. Tuttavia nel caso in cui dalla moglie sono richiesti gli alimenti all'uomo, al suocero o agli eredi dell'uomo o del suocero o dai genitori ai figli o a un familiare, se vengano opposte alcune eccezioni, venga ascoltato l'opponente, anche se non siano stati consegnati i pegni. Tuttavia gli alimenti, pendente la lite, vengano forniti per ogni singolo mese, dopo aver ricevuto la cauzione dalla donna, ad arbitrio del giudice, perché se nella detta questione soccombesse, restituisca i detti alimenti. Se, invece, le eccezioni vengano opposte da altri, per i futuri alimenti, od anche da chiunque per i passati alimenti, non diversamente venga

ascoltato l'opponente, se non dopo aver consegnato i pegni, i quali pegni vengano depositati secondo il mandato del giudice. Tuttavia l'accettazione degli alimenti non pregiudichi alla donna che non possa ricevere la dote nei casi permessi dal diritto. Nondimeno allora le si compensi gli alimenti superflui o dovuti con le spese dovute o con la dote al momento del pagamento di detta dote. Sui predetti casi, poi, si proceda con la contestazione e con la solennità del diritto senza denuncia della lite, eccettuati i giorni festivi fissati ad onore e lode del Signore. Così che il giudice senza consiglio prepari e decida la causa degli alimenti entro X giorni utili da computarsi dal momento della produzione dell'atto dotale, sotto pena di X libbre di provisini.

XLIV

Sul diritto della dote e della donazione a causa di nozze.

Se una donna, sciolto il matrimonio, volesse reclamare la dote richieda l'esecuzione dell'atto dotale secondo la forma tramandata in modo particolare su questo argomento. Se poi, perdurante il matrimonio, reclami la dote nei casi previsti accordati dal diritto, si proceda come è stabilito nelle altre cause civili. Se, tuttavia, si agisca per l'unica causa che l'uomo si dica caduto in povertà, anche se l'uomo e la donna lo riconoscano, si cerchi di provare la povertà come le norme del diritto richiedono. I patti dotali e le donazioni a causa di nozze, secondo antica consuetudine dell'Urbe, sono redatti in questo modo, vale a dire che la donna, non esistendo i figli, guadagni in proprietà metà della donazione a causa delle nozze con l'uomo premorto; esistendo poi i figli, al fine dell'usufrutto, in questo caso prodotta idonea cauzione perché detta donazione torni a quelle persone alle quali spetta di diritto dopo finito l'usufrutto. Il marito, pure, esistendo i figli, acquisti di diritto la dote dalla moglie premorta. I quali patti siano validi secondo la consuetudine, benché si mantengano a memoria non allo stesso modo. Parimenti circa la consuetudine della dote e della donazione si ammette la parità in questo modo che il marito fa donazione a causa delle nozze per quanta è la metà della stessa dote al momento della restituzione. E' lecito che il marito, premorta la moglie, acquisisca la dote per i figli esistenti. Tuttavia, a causa della moglie in vita, prima di metà anno la donazione non può essere pretesa, perché viene conservata fino al momento di ritirare la dote. La donazione tra il marito e la moglie e tra sposo e sposa non abbia valore, né sia presupposta, se non nei casi permessi dal diritto. Ma sia presunta la donazione nell'anello di fidanzamento e rimanga e per giunta va presentata in una scatola o in una coppa, il quale o la quale viene donata da parte della moglie al marito. Morto il marito, la moglie ottenga dai beni del marito un solo vestito ed un solo mantello di panno nero e i calzari* a cura del giudice, delle persone e della dote. Si ritenga così rispettata l'osservazione, tuttavia, se il marito non abbia lasciato alla moglie i panni o gli indumenti da lutto. In ogni modo alla morte della donna il marito acquisti di diritto la dote. Esistendo i figli, la moglie nell'ultima volontà possa lasciare la decima parte soltanto della stessa dote a favore dell'anima sua. Distribuisca, poi, gli altri suoi beni come le venga permesso. Ma in qualunque cosa propria o feudale sia stata imposta un'obbligazione dotale, la donna venga difesa nella dote dal Senatore, nonostante che riguardo al feudo non venga trovato esser fatta concessione od infeudazione, mentre l'obbligante nello spazio di XXX anni sia divenuto proprietario del feudo sopraddetto.

***(Da qui in avanti alcune righe di testo sono state integrate a cura di Camillo Re tratte dal codice Milliniano)**

XLV

Dei testamenti da mandarsi all'esecuzione

I testamenti, i codicilli ed altre ultime volontà dal Senatore e dal suo giudice - davanti al quale l'esecuzione sia stata richiesta ad istanza di colui cui interessa semplicemente - e pacatamente, senza chiasso e senza lo spettro del giudizio e omessa ogni solennità del diritto, siano affidati

all'esecuzione tra i beni del defunto compresi su tutti tra quelli, e massimamente tra (quelli) lasciati per pie cause agli ospedali, ai poveri, ai religiosi e alle chiese e alle pie persone e ad altri pii luoghi; verso i quali si proceda in ogni momento, se non sia stata opposta e provata alcuna legittima eccezione, entro otto giorni continui dal momento della produzione di detti testamenti e delle ultime volontà. Scaduti i quali e non opposta eccezione, o opposta e non provata, il giudice sentenzi che il testamento sia mandato in esecuzione sui beni del defunto ed esegua effettivamente dette ultime volontà. Se, poi, sulla prova delle eccezioni opposte vi sia un dubbio: (allora) o sia provata o non sia osservato l'ordine trascritto nel prossimo capitolo. Infine tale causa venga terminata entro XV giorni utili senza consiglio per XX libbre, cioè per la pena (di XX libbre) di provisini, da trattarsi dal salario del giudice incaricato nel momento e sia fatta l'esecuzione reale e personale contro il debitore, come il vincitore abbia preferito.

XLVI

In tutti gli atti giudiziari dove viene fatto il cambio di persone

In tutti gli atti giudiziari pubblici in cui viene lo scambio delle persone per la validità legale dei quali è richiesto darsi o farsi qualcosa, dall'attore venga presentata una petizione quale breve declaratoria dell'intenzione dell'agente, in cui non venga pretesa la solennità dei ricorsi, purché sia certa la richiesta sulla quale possa fondarsi una sentenza certa. Poi, esibito l'atto pubblico insieme alla competizione e entro due giorni consegnata la copia della richiesta e dell'atto alla parte richiedente dal cancelliere della causa, il quale, se entro detti due giorni per mezzo suo o di un altro non abbia consegnato copia dei predetti atti, venga punito a dieci libbre di provisini da applicarsi per la metà alla parte e per l'altra metà alla camera. Entro il secondo giorno utile, da conteggiarsi dal predetto giorno dell'esibizione e dell'ottenuta copia e dal giorno in cui si dovette consegnare dal notario, il reo può opporre qualunque legittima eccezione, che di diritto abbia potuto e abbia voluto, le quali provi entro altri dieci giorni utili immediatamente seguenti per mezzo di testimoni o di documenti e di qualunque altro genere di prova abbia potuto. Scaduti i quali e non fossero opposte eccezioni, o fossero opposte e non provate, se sia provata l'intenzione dell'attore, il giudice sentenzi secondo la forma della richiesta dell'attore, altrimenti assolva il reo. Ma, se vi sia dubbio sulla prova, sia mantenuto l'ordine soprascritto nel titolo dell'esecuzione degli atti giudiziari. Così tuttavia il giudice faccia che entro XX giorni utili senza consiglio termini e decida detta causa, sotto pena di XX libbre di provisini da trattarsi dal suo salario nel periodo del suo mandato. Pure la stessa modalità e forma venga mantenuta nelle notifiche che non sono state firmate dalla mano del debitore, ma di un altro che, controfirmate da tre testimoni, hanno medesima forza giuridica, secondo i diritti che hanno i pubblici atti giudiziari. Infine la stessa cosa si osservi su quelle che non sono firmate da mano di altri, ma sono sottoscritte da mano del debitore o del garante, benché non siano rafforzate da alcun testimone. Inoltre le predette norme trovino valore nel passato, nel presente, nel futuro.

XLVII

Delle cause pendenti

La cause pendenti vengano portate a termine dal successore di quel giudice, davanti al quale abbiano preso inizio, entro dieci giorni, se restino sei giorni da quel momento ad entro il termine di dieci. Se da quel momento vi sono al di sopra di sei giorni, il successore abbia allora ciò che rimane e cinque giorni ulteriori per terminare la causa.

XLVIII

Delle cause da terminare senza il consigliere

Il giudice decida qualunque causa da se stesso senza consultare il consigliere, se il consiglio non fosse ottenuto col consenso dell'una e dell'altra parte. Il giudice, invece, in quel caso è tenuto a

rimettere tutti gli atti con un appunto al consiglio entro i due giorni continuativi. Il qual consigliere lo ripudi subito, se non vuole riceverlo o subito si accerti che lo ha accettato con l'appunto e con gli altri atti ricevuti. Poi da allora lo stesso consigliere, soddisfatto soltanto di un unico compenso, sia tenuto a rimandare al giudice il suo consiglio prodotto entro dieci giorni continuativi da computarsi dal giorno in cui gli sia stato trasmesso l'appunto con gli atti, perché, se non lo abbia fatto, sia condannato dal medesimo giudice a dieci libbre di provisini e non trasciva più il suo consiglio, né detta causa possa essere commessa a lui più oltre e sia tenuto a restituire il salario ricevuto. Poi, lo stesso giudice, scaduti detti dieci giorni, entro tre giorni utili sia tenuto a decidere la causa da se stesso, che, se non lo abbia fatto, risarcisca il danno alla parte lesa e incorra nella pena di venti libbre di provisini da trattenersi dal suo salario nel periodo del sindacato. Invece, il tempo di dieci giorni assegnato al consigliere per stilare il consiglio sopraddetto non sia computato nel termine stabilito da detto giudice per la decisione della causa.

XLIX

Dei consiglieri

Il consigliere, a cui dal consenso dell'una e dell'altra parte la causa viene rimessa, debba sentirsi soddisfatto di un solo salario, né possa chiedere per suo salario se non due denari soltanto per ogni libbra da qualsiasi parte per qualunque quantità o cosa la causa gli sia stata commessa. Chi chiede, non dia ascolto al donatore, e, tanto chi dispone di un donatore, quanto il donatore che riceve, sia punito a dieci libbre di provisini per ogni volta e la donazione per diritto stesso non sussista.

L

Delle sentenze che non devono essere viziate

La sentenza, consegnata ed emessa dall'arbitro o dall'incaricato di arbitrare, non sia viziata, a causa di quelle cose delle quali l'arbitro o l'incaricato d'arbitrare sia stato diffidato al tempo del compromesso ossia della sentenza, oppure scomunicato da una scomunica minore.

LI

Dei giudici che si consigliano con gli altri giudici nei punti dubbi

Qualsiasi giudice avvocato della curia del Campidoglio, nei punti dubbi, e onerosi e massimamente durante l'approvazione delle sentenze definitive, interlocutorie, nelle quali sia contenuto qualcosa da darsi, o da farsi, sia tenuto a conferire col vincolo del giuramento e ad avere un colloquio con gli altri colleghi ossia con gli avvocati giudici dell'aula. I quali tutti siano tenuti col vincolo del giuramento a esprimere la loro opinione, sotto pena di dieci libbre di provisini per ogni volta, gratis e senza salario per sé. Poi, qualunque cosa sentenzino ed appaia loro sui i predetti casi, sui quali viene richiesto il parere, affinché sia più giustificata e sicura la sentenza, che maggiormente viene approvata con l'accordo, tuttavia la sentenza non è viziata da ciò, a meno che non consti o non venga fatta menzione nella sentenza del colloquio sopraddetto.

LII

Degli appelli e in qual caso l'appello non venga ascoltato

Nessuno che ricorre in appello venga ascoltato per un'interlocutoria o per una gravità, se tale interlocutoria non abbia l'impostazione di sentenza definitiva, ossia contenga qualcosa di tale gravità che non possa essere riparata (se non) da una definitiva sentenza da interporci dopo per mezzo di un appello.

1. Del medesimo argomento

Nessun detenuto in cancelleria condannato a morte possa appellare. Mentre il diffidato per un crimine per contumacia capitale, o per sanzione economica, si possa appellare. Ma il suo appello non venga raccolto dal giudice degli appelli, se entro i tempi di legge stabiliti per la presentazione dell'appello, non si presenti personalmente davanti al giudice dei reati. Volendo dimostrare la sua innocenza, si deve trattenere fino alla stesura delle sentenza, nella qual causa sia ascoltato per intero e le prove vengano recepite da ambedue le parti sulla colpevolezza e sull'innocenza: quale innocente venga assolto e quale colpevole venga condannato. Dalla quale sentenza definitiva possa appellarsi davanti al giudice dell'appello entro i tempi prefissati dallo statuto.

LIII

Del termine da darsi ai diffidati o condannati a morte

Al diffidato alla pena capitale condotto per forza del comune venga stabilito il termine di sei giorni almeno per comprovare la sua innocenza, se potrà. Nonostante che da lui o dal suo procuratore non si sia appellato dalla sentenza di diffida sulla contumacia e sul ritenuto confesso, entro quel termine sia ascoltato pure sull'annullamento della sentenza.

LIV

Entro quanto tempo venga proposto appello

In tutti i casi nei quali viene accolto l'appello, colui che s'appella debba appellare entro otto giorni, da conteggiarsi dal giorno dell'emessa sentenza,. Poi, nessuno possa lamentare ignoranza su questo, quando sia sufficiente abbastanza, che la citazione ha facilitato per ascoltare la sentenza, e la diffida sia stata promulgata in luogo pubblico. Poi, nessuno possa essere condannato in una causa criminale definitiva, se la citazione unica non abbia facilitato, benché non perentoriamente, ad ascoltare la sentenza di persona o presso la sua abitazione.

LV

Sul tempo dell'appello

Colui che s'appella alla sentenza, o alla diffida emessa in una causa civile o criminale debba presentare il suo appello entro cinque giorni da conteggiarsi dal giorno dell'interposto appello,

scaduti i quali si ritenga che s'è rinunciato. Mentre, dal giorno della predetta scadenza entro i XV giorni utili, sia tenuto a giustificare il suo appello, perseguirlo e portarlo a termine. Scaduti i quali, rimanga valida la prima sentenza, dalla quale si era appellato. Inoltre, se il giudice dell'appello, consapevole, sia stato negligente nella determinazione della causa predetta, paghi XX libbre di provisini alla camera del senato da trattenersi dal suo salario tramite il camerario e risarcisca il danno alla parte lesa. E' anche aggiunto e dichiarato che ovunque in questo volume degli statuti venga fatta menzione dei giorni, si intenda di giorni continuativi, ma non di utili, se non venga specificatamente espresso di giorni utili. Mentre siano intesi essere giorni utili quei giorni, nei quali viene amministrato il diritto nella curia del Campidoglio.

LVI

Degli appelli da dover giustificare

La causa di appello non possa essere giustificata con nuovi testimoni, ma soltanto da quelli i quali siano stati nella prima causa prodotta e trattata. Allora per tal motivo in quella *causa* non ci sia lavoro nuovo, istanza di dibattito, contestazione, giuramento di calunnia e di verità, pagamento, ma sia sufficiente l'atto di appello a favore dell'istanza e dell'intenzione di colui che si appella. Possano tuttavia in quella causa essere prodotti nuovi atti giudiziari. Mentre il diffidato per contumacia, rappresentando sé di persona davanti al giudice delle malefatte, possa comprovare davanti a lui la sua innocenza per mezzo dei testimoni, nonostante la diffida, entro i tempi prefissati dallo statuto per appellarsi e per proseguire. Inoltre il medesimo appellato, se abbia voluto provare con dei testimoni la colpevolezza dell'appellante, possa farlo davanti a chi l'accusa o l'indagine viene discussa dalla quale la diffida sopraddetta è derivata.

LVII

Da chi e contro chi ci si appelli

Se, alle sentenze e ai gravami da doversi rispettare da ogni Senatore dell'Urbe, che abbia governato in senato, ossia da ognuno dei giudici o degli ufficiali suoi, venga proposto appello al giudice d'appello entro i tempi previsti dallo statuto, il medesimo (*senatore*) ripeta, prosegua e concluda pure circa tutti i gravami che devono esser rispettati da ogni altro ufficiale dell'Urbe.

LVIII

Dei diffidati che si appellano

Nessun diffidato che si appella durante la contumacia venga riabilitato, finché dal giudice d'appello non sia stato decretato che si era bene appellato e male proceduto alla diffida e allora venga riabilitato. Altrimenti rimanga ferma la prima diffida e venga iniziata la sua esecuzione. Se sia stato fatto il contrario, non ottenga la riabilitazione. Inoltre, il Senatore che contravvenga, sia tenuto a sborsare C libbre di provisini, il giudice XX libbre di provisini, da trattenersi tramite il camerario dal loro salario.

LIX

Degli appelli da non ricevere; in quali cause le cose pignorate vengano depositate con l'appello

Dalle esecuzioni del fatto o dalle catture delle persone, nessun appello venga accettato. Se tuttavia dalle sentenze emesse riguardo agli atti in esecuzione, dai testamenti e da altre ultime volontà, ossia da sentenze ed arbitrii ossia da imprese lodevoli sia originato appello, l'appello non sia accettato, se non entro tre giorni dal giorno della presentazione dello stesso appello, o della richiesta presentata. In una causa di nullità colui che si appella deponga nella camera sufficienti pegni da consegnarsi all'appellato, se la sentenza sia stata emessa contro colui che s'appella, o se colui che deve essere detenuto di persona non si presenti personalmente entro detto termine in cancelleria fino a perfetta e effettuale esecuzione della sentenza. Inoltre la stessa cosa avvenga se, per via della nullità o della contraddizione della sentenza, ne venisse richiesta l'abrogazione, ossia la ritrattazione, ossia la dichiarazione di nullità contro la camera. E ciò, se sia questione di soldi o di cose mobili, mentre se si tratti di immobili, fatto il sequestro della cosa immobile entro il termine sopraddetto, venga accolto l'appello e venga disposto il sequestro a vantaggio di una persona idonea da scegliersi dal Senatore o dal giudice d'appello, affinché restituisca il possesso della cosa sequestrata a quello, in favore del quale sia stata emessa la sentenza.

LX

Di chi non vengano accolti gli appelli

Dalla sentenza emessa dal giudice con cognizione sugli appelli, ossia sulle nullità, ossia sulla riduzione di una causa all'arbitrato di un galantuomo, nessuno che si appella venga ascoltato. Il giudice, che ricevesse tale appello, paghi XXV libbre di provisini alla camera, e risarcisca il danno alla parte lesa. Nelle cause della camera dell'Urbe, nelle quali ci sia qualche debitore della camera rinchiuso, non venga ascoltato chi si appella.

1.- Del medesimo argomento

Dalle sentenze emesse ed anche da pubblicare, attraverso i giudici scelti o da scegliersi, non venga ricevuto alcun appello per sindacare il Senatore, i giudici e gli ufficiali suoi ossia i signori conservatori o qualsiasi altro ufficiale, sotto pena di L libbre di provisini da applicarsi alla camera del senato.

2. - Del medesimo argomento

Alle sentenze degli arbitri non ci si può appellare, ma se sia stata nulla, si può agire sulla nullità entro dieci giorni, contandoli dal giorno dell'emesso arbitrato davanti al giudice d'appello. Depositata la petizione avanti al quel giudice entro i dieci giorni, egli debba pronunciarsi sulla nullità entro cinque i giorni utili computandoli dal giorno di detta petizione. Scaduti i quali il giudice si pronunzi sulla sopraddetta nullità, dalla cui sentenza non ci si può appellare. Così, tuttavia, faccia che entro i XV giorni utili, da conteggiarsi dal giorno della depositata richiesta, si pronunzi sulla nullità della petizione. Scaduti i quali, rimanga valida la prima sentenza dell'arbitrato, e risarcisca il danno alla parte lesa e paghi alla camera quale pena XXV libbre di provisini da trattenersi dal suo salario tramite il camerario.

3. - Del medesimo argomento

Alla sentenza dell'arbitrato non ci si possa appellare, ma entro dieci giorni dal giorno dell'emesso arbitrato si possa chiedere davanti al giudice d'appello di riportarla all'arbitrato di un galantuomo e su questo si debba consegnare la richiesta entro il termine sopraddetto. Scaduti questi giorni, il richiedente debba cercare prove sull'ingiustizia e sull'irregolare raccolta fatta entro cinque altri giorni utili da conteggiarsi da quel momento in avanti. Scaduti i quali, il giudice, udite le allegazioni delle parti, decida la causa entro quindici giorni utili da conteggiarsi dal momento di detta richiesta in poi. Altrimenti rimanga fermo il primo arbitrato e il giudice risarcisca il danno alla parte lesa e paghi XXV libbre di provisini come pena alla camera da trattenersi dal suo salario per mezzo del camerario. Invece, viste le sopraddette cause di nullità e di ritorno all'arbitrato di un galantuomo, ciò non sia motivo di lite per una contestazione e per altre formalità del diritto, ma solamente per la ricerca della verità.

LXI

Dell'esecuzione della sentenza

Tutte le sentenze, gli arbitrii e gli arbitrati ossia i lodi, ai quali non è stato proposto appello o non s'è contraddetto entro il tempo debito, ossia che siano passati in giudicato, per tempo scaduto, ossia per espressa o per tacita conferma degli stessi, siano mandati in esecuzione. Poi, dagli arbitrii e dagli arbitrati, ossia dagli elogi derivanti dal compromesso, con la pena o senza pena, nasca l'azione e l'eccezione, come da sentenza che sia passata in giudicato.

.....1.- Del medesimo argomento

Qualsiasi giudice della curia del Campidoglio sia tenuto, ad istanza della parte richiedente, a eseguire le sentenze, gli arbitrii, gli arbitrati e gli elogi ai quali non è stato proposto appello, ossia ai quali è stato proposto appello o è stato contraddetto, ma non è stata perseguita l'azione giudiziaria dell'appello, entro i tempi prefissati dallo statuto. Se poi fosse stato proposto appello a quelli e fosse stata confermata dal giudice la prima sentenza d'appello, il giudice d'appello possa eseguire la sua sentenza.

2. - Del medesimo argomento

Il giudice che esegue la sentenza, l'arbitrio, l'elogio o l'arbitrato sia tenuto, ad istanza della parte vincitrice, senza alcuna citazione, ad ingiungere al vinto, ossia al condannato ossia a quello contro cui c'è stato il pronunciamento, gli atti giudiziari, le notifiche, od i testamenti che siano da ordinare per l'esecuzione, perché entro otto giorni paghi, dia, faccia e adempia, quel che nella stessa sentenza, nell'elogio, nell'arbitrio sia contenuto. Perché, se non lo abbia fatto, si proceda alla diffida contro di lui e da lì fino alla cattura della persona. Inoltre, se sia utile, per adempiersi all'esecuzione con la forza militare e attraverso la scelta di una delle dette vie, non pregiudichi al vincitore, ossia al creditore, prendere per altre vie di ammissione al godimento dei beni dell'aggiudicazione, della vendita, dell'alienazione dei beni in pagamento e con altri rimedi di diritto e di fatto. Il giudice poi che sia stato negligente nei predetti passaggi, sia tenuto a versare dieci libbre di provisini del senato, per metà alla camera dell'Urbe e per l'altra metà alla parte.

LXII

Delle persone risultate vincitrici che devono esser difese dal Senatore

Il Senatore è tenuto da proprio giuramento sotto pena di L libbre di provisini a difendere e a sostenere tutte e singole le persone investite, ossia indotte in possesso dal Senatore e da qualunque suo giudice e ad allontanare dalle cose e dai possessi predetti tutte e singole le persone contro le quali l'investimento ossia l'ammissione in possesso è stata fatta. Inoltre, se le dette persone, contro le quali l'investimento o l'ammissione in possesso è stato fatto, non abbiano reso godibile il bene, oppure in qualunque modo ne abbiano interrotto l'investitura, oppure ne abbiano turbato l'ammissione in possesso, vengano punite per ogni volta a X libbre di provisini da versare per metà alla camera dell'Urbe, e per l'altra metà alla parte investita ossia indotta in possesso. Inoltre, non di meno dal Senatore e dai suoi ufficiali vengano espulse dal possesso dei beni e delle cose predette.

LXIII

Degli investimenti

Poiché poco giova che qualcuno sia investito e rimesso nel possesso di qualcosa secondo il primo o il secondo decreto o per l'esecuzione della sentenza dei testamenti o degli atti giudiziari, oppure da qualunque altra causa, se il rimesso in possesso o l'investito non venga legittimamente difeso dall'autorità del Senatore nello stesso investimento. Nello stendere gli statuti abbiamo assunto questa consuetudine, come i consoli della città, ossia i rettori, i capitani, ossia i signori dei castrì o dei villaggi, oppure i loro vicari ed anche le comunità, quando ne siano stati richiesti da un editto del Senatore, perché difendano l'investito ossia il riammesso in possesso. Se abbiano violato detti investimenti, ossia abbiano permesso di essere violati o abbiano permesso che l'investimento in qualche modo fosse sovvertito, o non abbiano difeso lo stesso uomo nello stesso investimento e nel suo possesso ossia nella sua tenuta, tanto gli stessi uomini, quanto le comunità di detti luoghi, circa l'investimento violato e non difeso, siano tenuti a che essi, attraverso l'investimento ossia la tenuta, ossia la rimessa in possesso, con la medesima sentenza ottengano la quantità di condanna, da cui detto investimento è scaturito. Poi, se non abbiano pagato entro un certo termine da assegnarsi dal Senatore o dal giudice, vengano diffidati. Né possano mai essere riabilitati, se per prima cosa non l'abbiano soddisfatto integralmente coloro, i quali abbiano la condanna, ossia il reinvestimento, o la reimmissione in possesso. Inoltre, con un editto del Senatore o del giudice, abbia la possibilità di prendere dai beni degli uomini di detta terra, finché gli sia integralmente data soddisfazione. Il Senatore, il giudice siano tenuti a pubblicare la qual notizia a richiesta dello stesso, sotto pena di L libbre di provisini per il Senatore e di XX libbre di provisini per il giudice.

LXIV

Dei rimborsi spese

In qualsiasi causa, il vinto rimborsi le spese al vincitore, eccettuato nei casi nei quali si dispone altrimenti da alcuni statuti, non ostante che sia stato giurato sulla calunnia e che nella sentenza non sia stata scritta la condanna alle spese. Nella richiesta di rimborso delle quali spese, nessun ordine o formalità legale del diritto venga ricercata, ma la sola garanzia del giuramento della parte vincitrice con la precisazione precedente del giudice, perché il giudice sia tenuto a portare a termine entro i dieci giorni utili da conteggiarsi dalla richiesta, ossia dalla simulazione delle spese in avanti, sotto pena di dieci libbre di provisini da trattenersi dal salario del giudice, tramite il camerario durante il periodo del mandato.

LXV

Dei giorni festivi

In ogni momento nella curia del Campidoglio sia resa giustizia, eccetto nei giorni infrascritti dedicati alla lode di Dio: vale a dire nella Natività del Signore, e la sua vigilia, nella festa di Santo

Stefano, degli Innocenti, di San Silvestro, nella Circoncisione, nell'Epifania del Signore, nella conversione di San Paolo, nella festa di Sant'Agnese, nelle quattro festività della Vergine Maria, vale a dire nella Concezione, nella Purificazione, nell'Annunciazione, nell'Assunzione e nella Natività, nella cattedra di San Pietro, nella festa dei Santi Gregorio, Ambrogio, Agostino, e Girolamo e nei sette giorni della domenica di passione, e nei sette giorni della domenica di resurrezione, ed in tutti i giorni di domenica di tutto l'anno. Nella festa di San Giorgio, di San Marco Evangelista, nell'invenzione e dedicazione del beato Michele Arcangelo, nell'invenzione ed esaltazione della santa Croce, nell'Ascensione del Signore, nella festa di Pentecoste con i due giorni seguenti, nella festa del Corpo di Cristo, nella festa del beato Giovanni Battista e nella sua decollazione, nella commemorazione di San Paolo, nelle festività degli apostoli, nella festa della neve, nella festa di san Lorenzo, nella festa di san Francesco, nella dedica del Salvatore della chiesa lateranense, nella dedica delle basiliche di Pietro e Paolo, nella festa di tutti i santi, e nella commemorazione dei defunti, nella festa di Santa Caterina, di San Nicola, di Santa Lucia, di santa Maria Maddalena, e di Santa Cecilia e nel ventesimo giorno di maggio in cui è stata festa dell'inizio del presente Stato e nelle festività dei Santi quattro Evangelisti, cioè di Giovanni, di Matteo, di Marco, e di Luca e della indulgenza delle acque Salvie, nei quattro o cinque giorni di venerdì del mese di marzo e di Sant'Alessio e nella festa di San Pietro in Vincoli, e nella vigilia dell'Assunzione di Santa Maria del mese di agosto e nella festa di San Leonardo.

1. - Per il medesimo argomento dei giorni festivi

Ancora, non sia resa giustizia in quei giorni introdotti in funzione della mietitura e delle vendemmie, cioè dal XV° giorno di giugno escluso fino all'ottava dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, e dalla festa della natività della Beata Maria del mese di settembre fino al XV° giorno del mese di ottobre incluso. Ancora, nella festa dell'Agone e della privazione della carne e nel primo giorno di quaresima, eccettuate nelle cause degli ospedali e dei luoghi religiosi, delle chiese, delle vedove, dei fanciulli e delle persone miserabili e nelle cause dell'esecuzione degli atti, delle notifiche delle lodi, nelle cause degli appelli e delle nullità e nelle cause della camera, degli alimenti, e nelle cause criminali nelle quali la giustizia sia resa in ogni tempo. Eccetto i giorni sopraddetti dedicati alla lode di Dio e dei suoi santi, viene aggiunto che nel giorno in cui si tiene il consiglio generale o il parlamento la giustizia non sia resa nelle cause civili. Nelle cause criminali non sarà così.

LXVI

Delle cose pignorate e ipotecate da vendersi

La donna e chiunque altro creditore che ha beni ipotecati con autorità e licenza di vendere a lui concessa dal debitore, se quella abbia voluto venderli innanzi tutto al suo debitore oppure ai suoi eredi, lo intimi che paghi i beni pignorati e paghi il suo debito entro XV giorni da conteggiarsi dal momento della denuncia. Scaduti i quali, le sia lecito vendere i beni pignorati fino alla somma dovutale al prezzo che meglio abbia potuto, senza frode. Faccia notificare al debitore quella vendita, affinché, se in altri XV giorni abbia voluto saldare al compratore il prezzo pagato per quelli, o dichiarato nell'atto di vendita, il compratore sia tenuto per sé ed i suoi eredi a rivendere i beni pignorati sopraddetti. Scaduti i quali, il debitore non venga più ascoltato. Così il compratore sia sicuro in perpetuo e allo stesso modo sia tenuto al sicuro dal recupero da detto compratore il debitore e i suoi eredi, di cui siano stati venduti i beni pignorati, anche se lo stesso o i suoi eredi li avessero venduti o li avessero donati. Il Senatore, poi, ed i suoi ufficiali siano tenuti a tutelare detto compratore tanto nel possesso quanto pure nella proprietà.

LXVII

Dei creditori negligenti nel pretendere un debito

Se un creditore sia stato negligente nel pretendere il saldo di un debito, a causa di un mutuo o di qualunque altro contratto, per XVI anni non venga ulteriormente ascoltato, ma gli venga reso pratico e la prescrizione del tempo pre nominato gli sia d'impedimento. Eccettuate le doti e le donazioni per le nozze e i tributi dovuti e i censi della camera dell'Urbe e della camera della felice società, nei quali casi la prescrizione sopraddetta non gli sia d'ostacolo. Invece negli atti giudiziari soggetti al pagamento di un interesse, o del doppio, la prescrizione di otto anni sia d'ostacolo e per provare che l'atto sia soggetto al pagamento di un interesse, o del doppio, sia sufficiente la prova di cinque testimoni, due dei quali vengano presentati dalla parte e tre tramite quel creditore vengano chiamati dall'ufficio del giudice. Sui contratti dei contraenti, i quali tutti dimostrino e confermino con cognizione di causa ciò che sia la pubblica voce e fama e che così sia la comune opinione dei vicini e degli abitanti nella contrada di detto creditore, perché detto atto sia soggetto al pagamento di un interesse o del doppio, e che tale contratto sia abituale mantenerlo in validità. Infine simile prova sia sufficiente una volta che sia mandata in esecuzione contro l'atto richiesto, o altrimenti l'obiezione venisse portata in giudizio quale prodotto soggetto al pagamento di un interesse.

LXVIII

Di coloro che ottengono le notifiche contro qualcuno già morto

Ancora stabiliamo e ordiniamo che, se qualche Cittadino Romano abbia ottenuto in passato qualche ingiunzione contro qualcuno morto e dopo la morte di quello stesso abbia taciuto per dieci anni, né abbia prodotto la stessa ingiunzione in pubblico, né da quella abbia preteso alcunché, o abbia ricevuto alcunché dagli eredi del morto, in seguito in nessun modo venga ascoltato. Poi, per quanto riguarda la stessa ingiunzione gli venga imposto il silenzio. Infine, se qualche processo fosse stato imbastito, dopo gli stessi dieci anni non abbia valore in virtù della la stessa ingiunzione, né obblighi né pregiudichi gli eredi predetti.

LXIX

Dei garanti

I garanti, o coloro che avessero fatto promesse, che si siano obbligati a favore di qualcuno, possano supplicare il responsabile principale o i suoi eredi, affinché egli li liberi dagli impedimenti ossia dalle fideiussioni o dalle promesse. Poi, affinché dia a quelli garanzie idonee sul conservarli senza danni, - e ciò possa avvenire anche avanti che il garante o mallevadore sia condannato, o se non sia stato in obbligo per lungo tempo o anche se il responsabile principale non dilapidi suoi beni -, anche contro detti responsabili principali il Senatore e i suoi giudici procedano a richiesta dei garanti o dei mallevadori nei giorni festivi e non festivi senza il chiasso del processo, e omessa ogni solennità del diritto, prescritto sui predetti casi. Inoltre, se il garante abbia pagato, nonostante la lunghezza del tempo, ugualmente sia tenuto a costringere il responsabile principale o il suo erede, affinché mantenga indenne il pagatore. Dopo aver aggiunto che, tramite il medesimo giudice, per il quale si procede ad istanza del creditore contro i garanti od i mallevadori, allo stesso modo e forma si proceda, ad istanza del garante, contro quello a favore del quale intercedette, se il garante o il mallevadore l'abbia voluto. Poi, se il responsabile principale reo si opponesse o non comparisse in giudizio per mantenere i suoi garanti o mallevadori indenni, vi sia costretto dal Senatore e dai suoi giudici con diffide e altri mezzi di diritto e di fatto. A seconda che i garanti abbiano scelto, il Senatore sia tenuto alla pena di L libbre di provisini da versare alla camera ed il giudice, che nella predetta esecuzione fosse negligente o indolente, alla pena di XXV libbre di provisini. E le predette pene siano applicate nelle cause passate, pententi e future.

1. - Dei garanti degli stranieri

Se qualche romano si sia fatto da garante o altrimenti si sia obbligato in favore di qualche straniero abitante in qualche città, paese o villaggio, il Senatore sia tenuto con proprio giuramento a condannare ad una pena certa il signore dello stesso paese, della città o del villaggio, perché costringa i detti stranieri, a favore dei quali fu presentata detta garanzia o obbligazione sulla persona o sui beni, perché sollevi e preservi indenne detto garante o mallevadore, uno o parecchi, dalle fideiussioni e dalle obbligazioni predette. E ciò abbia valore nel presente, per il passato e nel futuro.

2. - Dei garanti dei nobili

Se qualcuno abbia fatto da garante o si sia obbligato direttamente in favore di qualche nobile o magnate dell'Urbe o del suo distretto, il Senatore ed i suoi ufficiali con proprio giuramento siano tenuti in tutti i modi, in cui possono, a costringere o a far costringere il detto nobile magistrato e i suoi beni ed i suoi vassalli, con i rimedi di fatto e di diritto, omessa ogni formalità del diritto, a richiesta ed istanza dei predetti che si siano obbligati in favore dello stesso, fino a quando abbiano tirato fuori e abbiano liberato gli stessi dalla fideiussione e dall'obbligazione predetta. Di più, ciò si intenda ed abbia luogo tanto nel presente, quanto nel passato che nel futuro, per la pena di C libbre di provisini per il Senatore e XXV libbre di provisini per l'ufficiale che sia stato negligente nei predetti atti. È stato aggiunto che i predetti intenti abbiano valore, anche se non appaia nell'atto giudiziario, purché qualcuno si sia obbligato in favore del detto nobile, ossia barone o magnate, in modo che così sia rimasto a testimoniare la verità della cosa. A dimostrare ciò sia sufficiente la prova della pubblica notorietà e della comune opinione acquisita sul detto tale obbligato, formata *con* cognizione di causa da quattro testimoni, di cui due vengano procurati dalla parte, e gli altri due vengano chiamati ed esaminati dal giudice da dentro il suo ufficio.

LXX

Dell'acquisto e della vendita

Ancora stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno abbia impegnato i suoi beni per la dote di qualche donna quale moglie di un altro e questo abbia ricevuto la dote e quello abbia pagato la stessa al

marito o l'abbia convertita in utilità o in uso del marito, il marito sia tenuto a fornire garanzia in modo idoneo a quello che ha impegnato detti beni, perché lo mantenga senza danni in perpetuo. Poi curi quei beni e faccia che, durando il matrimonio o sia sciolto, la moglie predetta in nessun modo ostacoli la predetta obbligazione o i suoi eredi o i suoi beni, ossia disturbi seriamente la predetta obbligazione. E ciò abbia luogo per il passato e per il futuro.

LXXI

Delle vendite dei congiunti

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia venduto o venda due volte a qualcuno una qualche cosa o una torre o qualche possesso, a più persone, rimanga immutabile e ferma la prima vendita. Se al compratore primo sia stato trasferito in possesso vero o figurato, allora le ultime vendite siano inutili e vacue e non esistano mai. Ma il Senatore sia tenuto a confermare nel possesso il primo compratore sulla cosa da lui comprata e, una volta confermato nello stesso possesso, (sia tenuto) a difenderlo e a mantenerlo ed a costringere di fatto il venditore ed i suoi eredi alla restituzione del prezzo all'ultimo compratore. Poi, nondimeno a condannarlo a C libbre di provisini da versare alla camera dell'Urbe. Anche a catturarlo ed a non lasciarlo andare, se prima non abbia pagato detta somma, nonostante qualche altro capitolo, posto sopra o sotto, nel presente statuto.

1. - Sul medesimo argomento

Ugualmente diciamo e ordiniamo che, nonostante qualche altro patto, ossia qualche convenzione fatta tra alcuni congiunti su una cosa comune tra loro da non dividersi per un certo tempo, se qualcuno dei detti congiunti voglia vendere la detta sua parte, che cerchi un altro suo congiunto, affinché questo compri da lui la detta parte per quel giusto prezzo che potrebbe ottenere da un altro, entro un detto termine fissatogli. Poi, se detto congiunto entro detto termine non volesse la detta altra parte del detto suo congiunto, ossia desistesse dal comprare per il detto prezzo, allora, poiché agisce con malizia e sta per opporsi alle malizie degli uomini, sia lecito al predetto congiunto, che volesse vendere la detta sua parte, vendere a qualunque altro, nonostante la convenzione di patti che fosse fatta in senso contrario.

LXXII

Dei venditori che debbono essere costretti alla cessione della cosa

Il Senatore ed i suoi giudici costringano il venditore in tutti i modi, in cui possono, sommariamente e senza il frastuono del giudizio, senza ricercare alcuna formalità del diritto, ad allontanare e liberare la cosa che ha venduto da ogni onere. In modo che il compratore della stessa cosa la possa ottenere pacificamente e tranquillamente e senza alcuna questione e arrabbiatura, e possa possederla e possa da quella trarre frutti. Inoltre, che non possa esser infastidito in qualche modo riguardo la stessa, e sia spinto a condurre ciò fino alla conseguenza dell'acquisizione della stessa, nonostante quel che si dice in un altro capitolo della costituzione posto sopra o sotto.

LXXIII

Delle vendite e delle alienazioni fatte dai falliti e dalle mogli

La donazione ossia la vendita ossia l'alienazione fatta di qualsivoglia altro genere ossia da farsi da qualcuno che sia stato dichiarato fallito, o dalla sua moglie o dalla sua nuora o dagli aventi causa dal fallito circa i beni e le cose dello stesso fallito, non valga ipso iure. Al contrario il Senatore ed i suoi ufficiali siano tenuti con proprio giuramento a revocare gli stessi contratti e ricondurre tutto allo stato precedente, trasferendo i beni degli stessi falliti ai creditori degli stessi e ciò avvenga nei contratti o nelle alienazioni fatte avanti il fallimento o dopo. Ciò abbia luogo, se quei falliti siano trovati a tenere e a possedere gli stessi beni dopo le predette alienazioni. Che il fallimento, ossia che gli stessi siano stati dichiarati falliti, ai creditori sia sufficiente provarlo soltanto dalla pubblica fama e dalla opinione comune. Infine questo capitolo rivendichi per sé un posto tanto per il passato che per il presente.

LXXIV

Della vendita fatta da un malfattore o da un accusato

La vendita e qualunque alienazione fatta da un malfattore, da un accusato o da un inquisito di crimine capitale o pubblico, non abbia valore. All'atto concluso su questa alienazione non sia data fede, così che sia ritenuto sospetto di simulazione e di frode. Infine ciò abbia valore per il passato e nel futuro.

LXXV

Che il venditore sia tenuto a consegnare la cosa dell'acquirente (sic)

Uguualmente, che chiunque abbia venduto qualche cosa a qualcuno e non l'abbia consegnata e indugi o non la voglia consegnare all'acquirente e l'acquirente ne abbia pagato il prezzo o sia stato pronto a pagare con un effetto, il venditore sia tenuto a cederla allo stesso acquirente, previa la rivendicazione dello stesso acquirente, secondo la valutazione precedente del giudice, purché l'interesse non possa eccedere il doppio del prezzo. Inoltre, al medesimo modo, se la cosa sia stata consegnata, e poi saldata, sempre fatte salve le clausole poste nel contratto, pure il compratore sia tenuto ad accettare senza esitazione la cosa comprata. Poi, *se* non possa pagare il prezzo dell'acquisto, possa ripensarci perdendo la caparra. Anche le predette norme abbiano valore in casi pendenti e in futuro.

LXXVI

Che nessuno venga costretto dal Senatore a comprare il sale o i diritti della camera

Nessuno sia costretto dal Senatore, o da un altro suo ufficiale a comprare il sale, il bestiame, o altri beni o i diritti della camera dell'Urbe. Chi abbia contravvenuto sia punito, se sia stato il Senatore, a C libbre di provisini, se un altro ufficiale a L libbre di provisini.

LXXVII

Dei compratori di contese altrui

L'intermediario di una contesa altrui, che, dopo mossa una contesa e non portata a termine, abbia provato di trasferire a sé o a sua disposizione con qualunque espediente e titolo una contesa altrui, sia infamato in perpetuo. Tanto turpe lucro o comodo, che da lì gli sia pervenuto, sia devoluto alla camera. Inoltre su ciò il Senatore, a richiesta di chiunque, anche di denuncia segreta, sia tenuto a indagare sotto pena di C libbre. Infine, per provare ciò sia sufficiente la pubblica voce provata da tre testimoni idonei insieme al giudizio distaccato del Senatore o del giudice con conoscenza informata.

LXXVIII

Della vendita fatta dal marito senza consenso della moglie

Se ad una moglie per alimenti o per dote sia accaduto di venire in possesso di qualche cosa che il marito o il suo suocero abbia venduto e trasferito ad un altro, alla vendita o all'alienazione della qual cosa la moglie predetta non abbia dato il consenso, il Senatore sia tenuto a citare in giudizio il marito o il suocero o i loro eredi, che abbiano venduto o abbiano alienato la cosa stessa, dopo aver esposto l'atto pubblico di vendita o di alienazione per rendere edotto detto compratore o colui, contro il quale tale alienazione fu eseguita con danno e scapito, che avesse sostenuto, o che sia incorso, in occasione del predetto processo allestito su istanza della predetta moglie. Ora riguardo a ciò si proceda contro chi vende e chi aliena le predette cose, come si è proceduto contro detto compratore su istanza della moglie già detta. Il qual venditore ed alienante, subito reso consapevole dei predetti atti, e senza chiasso e senza la presenza del giudice, sia tenuto a restituire il doppio al suo compratore, contro cui nella predetta occasione sarebbe stato diretto il danno, secondo la forma dei patti contenuti nell'atto di vendita.

LXXIX

Di coloro che comprano i diritti ed i possessi della camera per mantenersi nei medesimi

Se qualcuno abbia comprato qualche casa, o qualunque possedimento, i camerari dalla camera dell'Urbe siano tenuti a mantenere nella detta compera il compratore o i compratori di dette cose, a difenderlo nel possesso secondo il diritto e la consuetudine. Inoltre, se qualcuno arrecasse o abbia arrecato al predetto compratore o ai compratori qualche preoccupazione, turbamento o molestia, il Senatore e i suoi ufficiali siano tenuti a ridare e restituire nel possesso il compratore o i compratori delle predette cose e tutelare, mantenere e conservare quello o quelli nel possesso di detta compera, con tutti i suoi diritti, nonostante qualche capitolo posto sopra o sotto non lo assicurino.

LXXX

Degli acquirenti da costringersi a pagare in riferimento alle caparre dei macellai

Dopo che il macellaio acquirente abbia segnato la bestia o abbia dato la caparra per quella, sia costretto dal Senatore e dai suoi ufficiali sotto pena di C soldi di provisini entro VIII giorni a pagare il prezzo al venditore.

LXXXI

Degli acquirenti della cosa altrui

Se qualcuno abbia comprato, o in qualunque altro modo abbia preso una qualche cosa da qualcuno, la qual cosa l'abbia posseduta un altro e dietro pretesto di detto acquisto o acquisizione il compratore, ossia l'acquirente del possesso di detta cosa abbia violato il diritto del possessore, il Senatore sia tenuto a ricondurlo nel possesso e a restituirlo a chi lo teneva e lo possedeva al momento dell'acquisizione e in quella difenderlo.

LXXXII

Sulle caparre date per il vino

La caparra, versata per il vino venduto, e dopo la degustazione seguita, sia la prova dell'acquirente, che nondimeno sia tenuto a pagare il prezzo al venditore. La caparra, e anche la consegna, in qualsiasi contratto di vendita perfezioni la compra, né ne sia esentato il compratore, che volesse perdere la caparra, né il venditore che volesse renderla duplicata, benché la moneta venga consegnata per caparra con semplicità, né sia precisato ciò che è dato per caparra e quanto per pagamento.

LXXXIII

Delle locazioni

Uguualmente stabiliamo e ordiniamo che una cosa affittata o accettata in enfiteusi possa impegnarsi come dote o donazione per le nozze, senza il consenso del padrone o del proprietario, pur rimanendo integro il diritto del padrone. Né per tale impegno la cosa affittata, o accettata in enfiteusi, torni indietro al padrone non ostante la forma dell'affitto e quanto si scrive nel capitolo posto sopra o sotto. Se tuttavia tra le legittime cause fosse finita la locazione, allora detto impegno sia sciolto e nessun pregiudizio venga da questa recato al padrone. E ciò abbia valore nei contratti passati, nei pendenti e nei futuri.

LXXXIV

Dei vincoli da rendersi "al quarto"

Uguualmente se qualcuno abbia o tenga una vigna, un orto, ossia una terra fuori dello spazio abitato nell'Urbe, o altrove fuori dell'Urbe, per locazione, o in enfiteusi o in altro modo, dietro una certa pensione annua, sia detto che il medesimo conduttore o enfiteuta possa quella rilocare "al quarto" o ad altra percentuale da ripagarla senza il consenso del padrone o del proprietario, rimanendo integro il diritto dello stesso padrone o del proprietario. Né da ciò il conduttore primo o l'enfiteuta decada dal diritto di locazione, nonostante la forma di locazione e il capitolo della costituzione sopra o sotto posto. E ciò abbia applicazione per il passato, per il presente e il futuro. Sulle case, poi, sui casali, e sulle altre cose, trattate più sotto, quale luogo abitato nell'Urbe, questo capitolo non ne rivendichi l'esclusiva.

1. - Del medesimo argomento che il conduttore non possa obiettare al locatore la questione del possesso legittimo.

Non è lecito al conduttore o all'enfiteuta, che per parecchi anni abbia pagato al padrone la pensione per una cosa affittata, contestare al suo locatore la questione del possesso legittimo. Benché dopo alcuni anni abbia modificato il possesso e abbia cessato il pagamento della pensione, al contrario sia costretto dal Senatore e dai suoi giudici a restituire il possesso al padrone e a rispondere al padrone sulla pensione o su parte dell'uso.

LXXXV

Che per il canone non pagato non si decada dal possesso

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che per un canone o per la pensione non pagata il conduttore o l'enfiteuta non decada dal diritto di locazione o di enfiteusi, benché nel contratto di locazione vi sia contenuto, che, se sia stato per un certo spazio di tempo, che non abbia pagato la pensione, decada e debba decadere dalla stessa locazione. Se per un tempo certo stabilito dal diritto non avesse cessato il pagamento del canone o della pensione, allora tuttavia, nel termine del pagamento o avanti, sia avvenuto che paghi la dovuta pensione tramite il padrone nel debito luogo e nel momento della indagine. E ciò abbia luogo nei atti pendenti, presenti e futuri.

Manca. Secondo il Codice Milliniano vi dovrebbe essere: *Che il Senatore e i suoi giudici siano tenuti a difendere e a confermare i feudi e le locazioni.*

Ugualmente diciamo ed ordiniamo che il Senatore ed i suoi giudici con proprio giuramento, se sia stato necessario, mantengano, o difendano e confermino i feudi e le locazioni agli uomini dell'Urbe, tanto per un periodo, quanto in perpetuo, stipulati da qualunque persona, da un'associazione, da una città, o da un popolo o da qualsiasi persona secolare, secondo il diritto e la consuetudine fin qui approvata con ragionevolezza. Poi, se un feudatario col consenso del signore abbia venduto il feudo e poi l'acquirente sia stato molestato dal signore del feudo, quell'acquirente debba essere difeso nel suo possesso dal Senatore.

LXXXVI

Delle vigne "al quarto" lavorate male

Se tra il padrone della vigna affittata, da fruttare "al quarto", e il colono di pezzi della stessa vigna insorga la questione che la vigna sia abbandonata, come afferma il padrone, e che di conseguenza sia riconsegnata al padrone. Il colono, invece, rispondendo, che la vigna non sia abbandonata, ma male lavorata, il giudice, consultato a questo fine, mandi alla vigna due massari giurati, i quali riferiscano la verità su ciò. Poi, se abbiano risposto che la vigna sia stata abbandonata, ordini al colono che per il seguito non entri nella vigna e risarcisca il danno al padrone. Se invece (i giurati) abbiano risposto che la vigna non sia abbandonata, ma male lavorata, allora ordini al colono che assicuri a sufficienza al padrone della vigna che deve essere ben lavorata e risarcisca al padrone il danno che sia in relazione della cattiva coltura, sulla cui stima ci si attenga al giuramento del padrone, dopo aver osservato la formalità della tassazione, come unica verità della cosa.

LXXXVII

Tenendo una vigna “al quarto”, non si vendemmi senza il permesso del suo padrone

Tenendo in affitto una vigna da ricompensarsi “al quarto”, il colono non vendemmi, né pesti le uve, né riporti il mosto a casa, se prima il padrone della vigna o il suo fattore non sia stato informato due giorni avanti che vendemmi e il mosto sia stato diviso alla presenza dello stesso (padrone), sotto pena di X libbre di provisini da applicarsi per la metà alla parte e per l'altra metà alla camera dell'Urbe. Inoltre (il colono) sia tenuto a restituire al padrone il doppio della parte dello stesso padrone che ha ottenuto, parte da valutarsi da due massari che debbano esser proposti da loro (padrone e colono), se siano stati d'accordo, altrimenti per mezzo del giudice.

LXXXVIII

In che modo si succeda nei feudi o nei benefici

Nei feudi, oppure nei benefici, che sono concessi a qualcuno in ragione di qualche incarico, non gli succedano gli eredi estranei. I figli, tuttavia, e i rimanenti discendenti dagli stessi, in tal modo soltanto succedano, se sono della medesima professione e incarico, e se, nel momento della successione riferita, non siano stati della medesima professione. Se tuttavia per qualche tempo abbiano conseguito questo incarico, il beneficio e il feudo siano di loro spettanza da quel momento in cui abbiano potuto dimostrare l'impegno su detto incarico. Invece gli altri feudi, che sono concessi non in ragione di qualche incarico o professione ai figli, tanto maschi che femmine, pur non essendo garantita o richiesta nessuna investitura, tuttavia gli eredi siano tenuti a dover garantire quella investitura a cui era tenuto il defunto. Poi, se la questione sia stata tra un signore ed un romano che abbia il feudo, anche riguardo allo stesso feudo la questione venga trattata nella curia del Senatore. Del resto, se su un feudo sia sorta la questione tra due vassalli, la stessa questione venga esaminata nella curia del signor Senatore.

LXXXIX

Del padrone della proprietà che cessa di chiedere l'affitto

Se il signore proprietario della cosa locata o concessa in enfiteusi abbia cessato di pretendere l'affitto per molti anni, non possa ora richiederlo, se non soltanto per il periodo dei dieci anni appena trascorsi, se per quelli non sia stato pagato. Se, tuttavia, il conduttore o l'enfiteuta abbia provato che per i tre anni appena trascorsi abbia pagato, si presuma che l'affitto sia stato pagato per tutto il periodo.

XC

Che sia fatta una relazione di legittima successione perché a causa di affitto non pagato nel tempo consueto chi tiene la locazione non decada dal diritto

Gli affitti, i contratti, gli enfiteusi, i diritti dei registri o che siano stipulati per generazioni o per non breve tempo o che siano firmati per il tempo o per la generazione presente, possano venir rilocati ai medesimi patti e condizioni e disposizioni a quelli che sono del medesimo ceppo familiare, agli estranei eredi di quelli che abbiano ottenuto i contratti predetti e ai singoli successori a cui le predette cose siano pervenute col consenso del padrone. Il consenso del padrone venga comunque ricercato, se non esiste per disposizione del contratto o dal diritto. E se l'affitto non venga pagato nel tempo consueto, eppure colui che ha la locazione non decada dal suo diritto.

(Ultime righe integrate dal Codice Ottoboniano n. 1880)

1. - Del medesimo argomento

Ugualmente diciamo e ordiniamo che il Senatore, o chiunque altro rettore, sia tenuto con proprio giuramento a difendere ed a salvaguardare qualsiasi Cittadino Romano in tutti i contratti d'affitto, anche già stipulati al medesimo, e in quelli da stipularsi così e in modo tale che coloro che vogliono

revocare detti affitti o con l'affermare che (quel rettore) non sia tenuto a (difenderli), o in ogni modo e comunque detti cittadini o li avessero calunniosamente e indebitamente vessati o di più e contro il contenuto dei loro atti giudiziari, in nessun modo venga ascoltato in giudizio o fuori di quello, perché vogliamo che i loro atti con le loro disposizioni sempre siano validi e fermi e che ottengano pieno vigore e conseguano questo scopo, affinché qualsiasi Romano Cittadino stia bene e possa restare in pace senza litigi nelle cose e nei possedimenti affittati a lui. Poi, se qualche giudice o notaio ascoltasse o ascoltassero gli stessi o la stessa, pronunciando sentenze, o trascrivesse dei processi per cui il processo sia immediatamente nullo e se qualche sentenza venisse emanata dallo stesso giudice, siano ritenute parole vane, illegittime e vuote e di nessun valore. Dopo che è stato espressamente aggiunto ciò, che se il giudice abbia agito contro, per il fatto stesso ricada nella pena di cento libbre di provisini per la metà (da devolvere) all'Urbe e per l'altra metà alla parte, contro la quale venga tenuto il processo o sia pronunciata la sentenza, perché vogliamo lo statuto che espressamente trovi posto nel presente, nel passato e nel futuro, nonostante che lo statuto, il privilegio, la legge canonica o civile dicano al contrario.

XCI

Delle divisioni

Chiunque, asserendo che abbia una cosa in comune con qualcuno, sia che la possieda, sia non, possa pretenderne la sua divisione e aggiudicarsi la parte a lui spettante e su ciò adisca al giudice palatino o ad altro competente, il quale sommariamente e senza la formalità del diritto prenda cognizione su detta compartecipazione. Nonostante che l'avversario neghi che la cosa sia comune, l'aggiudichi al richiedente favorevole alla divisione e la divida e la faccia dividere dagli agrimensori ed esperti in quell'arte. Poi su quella decida entro XXX giorni utili da computarsi dal giorno della divisione richiesta, sotto pena di XX libbre di provisini da detrarsi dal suo salario.

1. - Del medesimo argomento

Il giudice palatino o altro competente applicato per la divisione delle cose comuni, dopoché, abbia preso cognizione della causa, procuri di applicare la sentenza sulla divisione e sull'aggiudicazione delle parti. Eseguendo la sentenza, faccia giungere le parti alla sostanza, dove è richiesta contemporaneamente la divisione di parecchie cose. Inoltre detta divisione sia attuata ad utilità dell'una e dell'altra parte, consegnando all'una ed all'altra parte la sua parte, secondo i confini come può sembrare più comodo. Così costringa la parte vinta alla ricerca del consenso della parte vincitrice e per ricercare il consenso sulle parti giudicate e divise col suo mandato. Infine detto giudice sia tenuto a conservare, fare, adempiere le predette cose tutte e singole, sotto pena di X libbre di provisini per ogni qualvolta in cui abbia agito contro, della cui pena la metà vada alla camera e l'altra metà a chi accusa.

2. - Del medesimo argomento

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che se venisse fatta qualche divisione dal giudice palatino o da altro giudice competente o per suo mandato, oppure secondo la comune volontà delle parti, o per l'arbitrato di qualche arbitro su qualche abitazione comune, perché con spese comuni dell'una e dell'altra parte sia edificata una parete e venga alzata tra l'una e l'altra parte. Poi, e se una parte fosse povera tal che non potesse pagare la metà delle stesse spese, che non sia concesso a detta parte ricevere né ottenere utilità alcuna su detta parete, finché abbia restituito la metà delle spese sostenute nella costruzione di detta parete all'altra parte, che avesse fatto edificare detta parete a sue spese. E ciò abbia valore nel presente, per il passato e in futuro.

3. - Del medesimo argomento

Ugualmente se qualcuno sia stato coerede di qualche altro su un mulino, su un forno o su una loggia, su una vasca, su una carbonaia, su un ponte ossia su un pozzo e qualcosa di detti edifici abbia bisogno di riparazione, che dietro richiesta di uno tra i coeredi gli altri siano costretti dalla curia del signor Senatore, versando una cauzione, a dover fare la riparazione dello stesso edificio, e venga ricondotto e venga conservato nell'antico stato.

4. - Del medesimo argomento

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che se sia dimostrata qualche divisione fatta tra alcuni fratelli o coeredi su qualche castello, torre, ossia su possedimenti posti fuori dell'Urbe, che la divisione, tra coloro i quali fecero detta divisione, sia ferma e valida per i loro eredi e successori in perpetuo, e che nessuno dei coeredi possa né abbia forza di revocare o far revocare detta divisione da persona che lo rappresenti, nemmeno a richiesta di uno dei coeredi che abbia partecipato a detta divisione. Il Senatore sia tenuto a obbligare o costringere gli altri coeredi e vassalli e i loro familiari ad assicurare e a dare garanzia alla camera dell'Urbe sul non molestare o sul non ostacolare a fruire di detta sua porzione il predetto coerede e i suoi coloni e i suoi lavoratori nella tenuta e nel possesso delle terre e delle cose che gli siano toccati quale parte, sotto pena e bando di mille libbre di provisini. Anzi, che (il Senatore) sia tenuto a difendere lo stesso, i coeredi, i coloni e i lavoratori suoi nel tenuta e nel possesso predetto. Inoltre il senatore e i suoi ufficiali siano tenuti a mettere in pratica le predette cose a richiesta del coerede che sommariamente spiegasse la divisione alla curia del Campidoglio, e ciò senza il chiasso del giudizio, dopo avere omesse le procedure del diritto. Infine che (il Senatore) contro i coeredi ed i loro vassalli, che, se fossero contumaci, col modo predetto non offrirebbero una garanzia, possa e debba procedere colpendoli, diffidandoli circa la contumacia e, considerandoli come confessi, in qualunque quantità sia piaciuto al Senatore ed alla sua curia. Infine le predette norme rivendichino un posto nel passato, nel presente e nel futuro, nonostante si vada affermando altra legge, consuetudine, capitolo, statuto trascritto sopra o sotto.

5. Del medesimo argomento

Coloro che hanno una casa, un casale, un orto o una vigna o una qualche cosa comune dentro la proprietà di qualche persona o di un luogo, possano dividere tale cosa tra loro, senza il consenso del padrone proprietario, con il diritto del proprietario che rimane tuttavia integro. Né a causa di questa divisione detta cosa affittata ritorni al padrone, nonostante la forma di locazione. Inoltre questo capitolo abbia valore per il passato, per le cause pendenti e per le future.

XCII

Di coloro che costruiscono un ostacolo contro un'antica servitù

Nessuno da sé o per mezzo di un altro monti un'aggiunta o una costruzione di qualunque materia in qualche casa, in un casale ossia in un luogo in contrasto con una vecchia o dovuta servitù, ossia in contrasto con convenzioni e patti per cui sia impedito l'uso della dovuta servitù ossia venga offuscata da luminari diversi, o venga impedita la vista. Chi abbia contravvenuto, paghi per la pena XXV libbre di provisini da applicarsi per la metà alla parte che accusa e per l'altra metà alla camera. Inoltre non di meno demolisca l'aggiunta e riporti la cosa allo stato primitivo. Poi, se il Senatore o il giudice in ciò siano stati negligenti, paghino il doppio della pena alla predetta camera.

XCIII

Delle pareti in comune

Se qualche parete tra alcuni proprietari sia stata in comune, a chiunque di loro sia lecito appoggiare i travi sulla stessa parete e da quella ottenere un'utilità senza la demolizione della casa.

XCIV

Dei minori che possono chiedere la divisione

I minori ed i fanciulli possano pretendere la separazione dagli eredi o da qualsiasi altra persona dei beni di tutte le eredità in comune, e vengano assegnati nella parte come meglio e più utile sia stato possibile, nonostante la contrarietà di qualche legge, consuetudine o statuto.

XCV

Dei successori per testamento

Le figlie femmine o nipoti nate da figli o figlie premorti munite di doti dal padre o dal nonno si accontentino delle doti che il padre o il nonno abbiano dato o abbiano lasciato loro nel testamento o in altra ultima volontà, ossia in donazioni tra vivi. Né in occasione di una disgrazia ossia di un aiuto dovuto per diritto di natura possano pretendere qualcosa dagli eredi del padre, oltre ciò che il padre o il loro nonno ha lasciato o ha dato quand'era in vita, ma sempre abbia valore il testamento e l'ultima volontà del padre e del nonno, né dalle stesse figlie e nipoti o dagli eredi delle stesse possa esser impugnato per qualunque via o in altro modo, nonostante quanto prestabilito dal diritto canonico o dal capitolo civile dell'Urbe posto sopra o sotto, fatta salva tuttavia la successione filiale da chi non ha fatto testamento, secondo la forma tramandata.

XCVI

Dei lasciti che i laici fanno ai loro spuri o ai loro bastardi

Sia lecito ad ogni Cittadino Romano laico, che non ha figli legittimi e naturali o nipoti o pronipoti discendenti da loro per linea diretta, fare una donazione tra vivi ai loro figli naturali, spuri, o in qualunque modo illegittimi di metà dei loro beni per il loro sostentamento, e lasciarli quale ultima volontà.

XCVII

Dei legittimati

Al Cittadino Romano che ha figli legittimi e naturali o nipoti o pronipoti discendenti per linea retta e figli spuri o in qualsiasi modo illegittimi, legittimati da un'autorità che ha il potere di legittimare nell'Urbe, detti legittimati possano succedergli, secondo il testamento, nella quarta parte della sua parte dei beni, in cui, secondo il diritto comune, possano succedere a detto padre come da chi non ha fatto testamento. Se poi a detto defunto sopravvivero una figlia e figli legittimi o un fratello carnale congiunto tramite l'uno e per l'altro genitore, o tramite il padre soltanto, ossia un nipote congiunto tramite il fratello predetto, allora i detti legittimati succedano in metà della sua parte dei beni, nella quale possano succedere al padre predetto come da chi non ha fatto testamento e come se fossero nati da legittimo matrimonio.

XCVIII

Delle successioni da chi non ha fatto testamento

Se qualcuno sia deceduto senza aver fatto testamento ai figli maschi lasciati o al figlio o al nipote nato dal figlio maschio a lui premorto e alle figlie femmine superstiti, una o più volte maritate e già munite di dote, quelle stesse figlie sposate non succedano al padre in niente, ma si contentino delle doti già elargite a loro favore. Poi, se dette figlie femmine siano divenute vedove, nel momento in cui con la dote e con i frutti della dote siano ritornate alla casa paterna, in quella casa ricavano dai beni del padre i giusti alimenti, secondo la facoltà e la possibilità della casa. Tuttavia i frutti della dote, quando siano ritornati come alimenti nella casa paterna, debbano appartenere ai fratelli o agli eredi del padre. E ciò abbia valore per il futuro. Inoltre ciò è detto riguardo alle figlie maritate e dotate. Vogliamo pure che questo avvenga di diritto verso le figlie e le nipoti non maritate né dotate, alle quali dal padre o dall'avo nella sua ultima volontà non è stata stabilita la dote. Allo stesso modo il fratello carnale sia preparato con concretezza a dotare la sorella o la nipote soprascritta di pari dote, secondo la condizione di quelli della sua famiglia e la facoltà del patrimonio, altrimenti le dette donne abbiano diritto alla successione da chi non ha fatto testamento insieme con i maschi, come dispone il diritto.

XCIX

Degli esecutori testamentari

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che gli esecutori di ultime volontà tanto a favore dell'anima dei superstiti, quanto per qualsiasi altro legato, se fossero parecchi, e in qualunque modo volessero parimenti eseguire la volontà di chi ha lasciato testamento, il Senatore e la sua curia diano loro efficace aiuto alla loro ricerca in modo che possano eseguire la volontà del defunto, secondo la disposizione del defunto stesso, senza l'ombra e il chiasso del giudizio, dopo aver affidata alla stessa curia l'ultima volontà per mezzo dell'atto pubblico. Poi, se la maggior parte degli esecutori, o di qualcuno tra loro, fossero negligenti negli atti da eseguirsi e da esercitarsi, vi sia ammesso solamente uno tra loro, che volesse eseguire quella volontà, tanto come se tutti o la maggior parte di loro volessero portare a termine la stessa esecuzione. Ora ciò abbia valore nel presente, nel passato e nel futuro. Inoltre la curia, contro tutte le persone che detengono i beni di chi ha fatto testamento, senza imbastire una causa e senza altra ombra e chiasso del giudizio, sia tenuta a ricevere le prove degli esecutori, o dell'esecutore, al fine di inventariare i beni del defunto con ogni modalità di prova, per cui la verità si manifesti meglio. Infine rintracciati quei beni li faccia consegnare agli esecutori senza alcuna sentenza sul fatto e senza la formalità del diritto.

1. - Del medesimo argomento

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno fosse o fosse stato designato esecutore per il testamento di qualche defunto e avesse speso fedelmente e in buona fede tutto ciò che gli è rimasto

dei beni di detto defunto, nessuno possa pretendere da lui oltre i predetti beni. Ciò abbia valore nel presente, per il passato e per il futuro.

2. - Del medesimo argomento

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che il Senatore sia tenuto a ricondurre nel possesso e a tutelare l'erede estromesso e gli esecutori testamentari sia dei beni di qualsivoglia testatore sia di quegli oggetti che siano appartenuti al predetto testatore nel momento della morte, dei quali il testatore era in possesso al momento della morte, dei beni occupati ossia usurpati da qualcuno dopo la morte del testatore predetto.

C

Dell'autorizzazione di una nuova opera

Se a qualcuno sia stata autorizzata un'opera nuova o gli sia stato proibito di edificarla o di fare qualche opera in qualche terra o luogo e chi ha avuto il diniego dia garanzia sull'opera da demolire, se sia dimostrato che quello abbia edificato fuori delle regole o che abbia fatto un'opera diversa, sia in facoltà di chi autorizza tanto che voglia accettare detta garanzia, quanto che non voglia approvare, come suo diritto, entro i sei giorni utili. Entro i quali, coloro che costruiscono o è stato loro vietato di edificare l'opera, possano anche provare quanto in loro diritto e correggere la loro opera. Così, tuttavia, il giudice addetto si adoperi perché decida detta causa entro i XV giorni utili da computarsi dal giorno in cui su ciò sia stata imbastita un'azione davanti a lui per questa causa o per la sopraddetta controversia, sotto pena di X libbre di provisini. Né perciò si ritenga viziato il processo, purché sui predetti fatti siano stati ascoltati i testimoni a causa della lite non contestata.

CI

Di coloro che costruiscono nei loro possedimenti

Chiunque nel suo possedimento e suolo possa edificare verso l'alto per esaudire un desiderio della sua volontà, nonostante qualche norma o divieto dicano in contrario.

CII

Di coloro che tengono i protocolli dei notari morti

Chiunque detiene i protocolli dei notari morti, se da qualcuno sia stato richiesto riguardo i contratti contenuti in detti protocolli, sia tenuto a ricercare diligentemente, dopo averne ricevuto il compenso, a dover trovare detto contratto. Vale a dire, se il contratto sia stato fino al valore di L libbre di provisini, allora sotto cinquanta libbre riceva soltanto due soldi di provisini per la ricerca e la visura. Se sia stato da cinquanta libbre in su, oltre il valore di L libbre, riceva soltanto tre soldi di provisini per la ricerca e la visura. Poi per adempiere a questo per mezzo di un buono e idoneo notario possa riscuotere, fino al valore di cinquanta libbre, VII soldi di provisini. Da sopra cinquanta libbre fino a cento, XV soldi di provisini e non più. Da lì sopra fino a CC Libbre, riceva XXX soldi di provisini. Invece sopra di lì riceva un denaro per ogni libbra. E siano tenuti a pagare ciò tanto gli eredi del morto, quanto pure il notario che deve compiere l'atto entro VIII giorni. Inoltre, se fosse necessario alla parte, a cui detto atto riguarda, per qualche giusta causa entro un più breve termine, per istruire lo stesso atto il notaio, secondo un suo diritto, sia tenuto a rendere pubblico lo stesso atto entro il termine di competenza da assegnarsi dal giudice davanti al quale si discutesse la causa. Poi il giudice sia tenuto a obbligare lo stesso (notaio) con opportuni mezzi a rientrare nel termine di competenza. Poiché a causa di un difetto dell'atto non sia giusto che il diritto di qualcuno vada perduto. Inoltre adempia a ciò dopo che gli sia stato richiesto, perché, se non l'abbia fatto, paghi alla camera dell'Urbe X libbre di provisini, per la metà alla camera dell'Urbe e per l'altra metà a chi accusa. Infine risarcisca il danno alla parte lesa. È aggiunto a questo capitolo che nessuna persona osi vendere o comprare i protocolli di alcun notaio morto; né

osi lacerare gli stessi o qualche parte di quelli o osi consegnarli ad un altro gratis o a qualcuno per distruggerli a pagamento o per destinarli ad altro uso illecito, sotto pena di CC libbre di provisini tanto al compratore o al donatore, quanto pure al venditore o all'alienatore e al danneggiatore e a chi li dà per danneggiare e per distruggere, provisini da destinarsi per metà alla camera e per l'altra metà alla parte che fosse lesa dalla distruzione del protocollo predetto. Infine su questo argomento il Senatore sia tenuto indagare a richiesta di chiunque, anche tenendo segreto il denunziante, sotto pena di L libbre di provisini. Infine questo sia pubblicato nel bando attraverso l'Urbe all'inizio del mandato di ogni senatore.

CIII

Dei tutori da assegnarsi ai fanciulli

Ancora che i giudici palatini e della curia del Campidoglio siano tenuti ad assegnare i tutori e i curatori ad ognuno che chiede ciò che gli è dovuto e nulla, quindi, per decreto da frapporsi ingannevole. La quale assegnazione il Senatore sia tenuto a rispettare sotto pena di X libbre di provisini. Tuttavia, in caso di necessità il giudice, che sia stato adito su questo argomento, possa delegare qualche notario e destinarlo alle persone inferme o agli assenti dall'Urbe, e massimamente alle signore vedove che vogliono tutela o sostenere la cura dei figli e dei nipoti e che si vogliono costituire attori. Per l'autorità e per decreto del quale (notaio) avvengano tanto le tutele quanto la donazione e la assistenza, quanto anche per l'autorità concessagli in privilegio del notariato. Poi, allo stesso modo valgano le azioni compiute verso i predetti soggetti da tale notario preposto a ciò. Inoltre, se quelle azioni fossero decise da detto giudice sulla quale infermità, vedovanza, assenza, ossia su altra necessità, sia sufficiente che venga garantita fede al giudice dal giuramento del richiedente le predette cose.

CIV

Delle rappsaglie (sequestri)

Ancora ordiniamo che il signor Senatore, i conservatori della camera dell'Urbe debbano e siano tenuti al vincolo del giuramento a richiesta di qualunque creditore che deve riscuotere da chiunque o da qualsiasi debitore di qualunque città, paese, comune o villaggio sia stato, ossia di fuori del distretto dell'Urbe, oppure entro il distretto gli stessi debitori siano. (*Il Senatore e i conservatori*) ricerchino quella città o quel paese, villaggio o comunità, su cui si è intervenuto a spese di detto creditore per mezzo di lettera o di ambasciatori, secondo che sia parso opportuno, che piaccia alla stessa comunità, al castello o al villaggio, alla città di indurre e di costringere con efficacia i predetti debitori senza chiasso e senza la figura del giudice a dover soddisfare e dover pagare integralmente la somma alla quale sono tenuti. Poi, se la città, il comune, il castello o il villaggio dopo detta obbligazione non abbia ottenuto che gli sia data soddisfazione, detti Senatore e conservatori siano tenuti e debbano, come è stato detto, dopo aver ricevuto il giuramento su calunnia e verità dal creditore o dai creditori richiedenti i predetti debiti e dopo aver ottenuta piena certezza dal creditore sul debito derivante da un contratto o pure su un debito derivante da un delitto o pure da pubblica fama, di modo che faccia piena certezza sul valore delle cose sottratte o per mezzo di almeno un testimone oculare e a conoscenza e di due di pubblica notorietà. Il Senatore o il suo giudice debbano dare e concedere a quei creditori le "rappsaglie (sequestri)" e la licenza e la libera podestà di attingere tra i beni e tra le cose della città, degli uomini di quella terra, a cui appartengono i debitori predetti, la qual (terra) era stata individuata, come sopra è stato detto. Il Senatore sia tenuto, a richiesta di colui che abbia meritato di ottenere il privilegio delle "rappsaglie", di far prendere e di essere date in custodia le persone ed i beni di quelli che sono originari delle terre e dei luoghi contro cui le "rappsaglie" sono state concesse. Poi il padrone della casa, nella quale è stata eseguita la custodia, secondo il mandato del Senatore, debba tener

libere le persone e le cose. Poi, se abbia contravvenuto, sia tenuto al pagamento del doppio della stima derivata dal giuramento di quelli del danno subito, secondo il calcolo precedente del giudice.

1 Del medesimo argomento

Se qualche Cittadino Romano o del distretto abbia meritato praticare le “rappresaglie”, secondo la norma infrascritta, contro qualche comunità di paese, di città o di villaggio sotto la giurisdizione dell’Urbe, il Senatore e i conservatori della camera dell’Urbe siano tenuti a prestare ausilio e appoggio al medesimo Cittadino Romano tramite i loro ufficiali stipendiati e altri rimedi del diritto e di fatto contro detta comunità e contro gli uomini abitanti della stessa e contro i loro beni da dover acquisire per la soddisfazione del suo debito; se e quando siano stati requisiti dallo stesso, sotto pena di C libbre di provisini da addebitare al Senatore che sia stato negligente o indulgente in ciò.

CV

Dei Cittadini Romani mandati al governo di qualche terra

Ancora vogliamo e ordiniamo che, se qualche Cittadino Romano o qualsiasi altro sia stato mandato dal Popolo Romano al governo di qualche città, di un villaggio o di un paese a cui dal comune o da qualsiasi altro degli stessi abitanti della città, del villaggio o del paese sia stata recata un’offesa o sia stato incarcerato, che il Senatore e i conservatori, che si siano trovati in quel periodo alla guida del Popolo Romano, siano tenuti, a richiesta di chi lamenta la cosa di procedere sommariamente contro i predetti, comune o cittadini, e se da pubblica notorietà sia stata trovata prova sull’offesa, sui danni e sul carcere predetti, - le quali cose possano essere provate, e sia sufficiente, mediante quattro buoni testimoni -, allora i predetti signori Senatore e conservatori o qualsiasi altro degli stessi, a richiesta di detto denunciante, contro detti comune o cittadini procedano alla diffida, alle carte di “rappresaglia” nel modo e nel diritto con cui abbia voluto il denunciante. Perché al detto denunciante sia resa soddisfazione delle predette offese e dei danni subiti ci si attenga al solo giuramento di chi denuncia, secondo la condizione precedente del giudice. E ciò si applichi nel presente, per il passato e per il futuro, nonostante qualche capitolo suggerisca in modo diverso. Vogliamo tuttavia che, prima della concessione di dette “rappresaglie” il Senatore ed i conservatori dell’Urbe mediante avvisi o ambasciatori mettano sotto inchiesta in primo luogo quella terra e le spieghino quelle cose che - circa i predetti fatti da parte del rettore o di quello che sia stato destinato al governo di quelli -, propongono contro gli stessi in riferimento alle trasgressioni e alle ingiurie commesse ingiustamente contro lo stesso rettore. Poi, se dal comune di quella terra venga contestato e venga dimostrato che secondo le indicazioni del sindacato sono state applicate giustamente quelle norme che vengono loro contestate, allora in nessun modo tale cittadino venga ascoltato e venga ammesso alle predette “rappresaglie”. Se poi la comunità o la terra, i tali signori rettori, il Cittadino Romano (messo a governo) abbia dimenticato di contestare e rispondere tramite il Popolo Romano che aveva agito giustamente, il Senatore e i conservatori dell’Urbe, anche secondo le indicazioni di sindacato, siano tenuti a giurare sul predetto Cittadino Romano che fu a detto governo per conto del Popolo Romano, come è stato detto. È stato aggiunto e dichiarato che i soprascritti tre capitoli, che appena precedono, tanto a parole quanto a memoria, almeno secondo le trattative, in futuro riprendano la forma predetta dal mese di maggio 1363, entro il quale tempo questa forma era conservata.

CVI

Di coloro che ottengono rivendicazioni contro il comune dell’Urbe da parte di persone estranee

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che se qualche città o villaggio ovvero borgo ottenesse qualche rivendicazione contro il Comune dell’Urbe, che il Senatore sia tenuto sotto proprio giuramento ad trattenere personalmente colui in favore del quale sia stato emesso l’atto di “rappresaglia” contro il

predetto Comune e anche ad accettare ogni bene suo mobile ed immobile. Finché il sopraddetto creditore sia stato soddisfatto integralmente dei predetti torti, il Senatore, prima di tutto faccia certezza sul debito ossia sul delitto a causa del quale fu ottenuto o concesso la rivendicazione sopraddetta.

CVII

Sulle rappresaglie in quali giorni non si possano attuare

Ancora stabiliamo ed ordiniamo che in tutto il tempo di quaresima ed otto giorni avanti la quaresima fino al secondo giorno dopo la festa della resurrezione; e nei quattro giorni avanti la festa dello Spirito Santo nel quale si debba esporre il sudario dal mese di gennaio; e nei due giorni dopo; e nei quattro giorni avanti la festa dell'ascensione e nei due giorni dopo; e nei IV giorni avanti la festa della dedicazione di Pietro e Paolo e nei due giorni dopo; e nei due giorni avanti la festa di San Pietro in vincoli, e per uno dopo; poi durante tutte le predette festività nessuno che vanta rivendicazioni contro qualsiasi comune o contro speciali personalità le possa mettere in pratica, né prendere alcuno con la sua forza o trattenerlo sotto pena di cento libbre di provisini da applicarsi di fatto alla Camera tramite il Senatore. Inoltre che il Senatore di fronte alla denuncia di chiunque sia tenuto a punire alla pena predetta contro chi lo abbia fatto, omesso ogni rito del diritto. Infine, se il Senatore in ciò sia stato negligente, venga punito a cento libbre di provisini da trattenersi dal camerario durante il periodo del mandato, e nondimeno risarcisca il danno alla parte lesa. Coloro poi i quali siano venuti nell'Urbe in qualità di ambasciatori o di confinati, - purché sia messo in chiaro circa i loro limiti -, oppure abbiano portato la grascia verso l'Urbe, - purché sia fatto senza frode -, possano entrare nell'Urbe con sicurezza, nonostante le "le rappresaglie", se non fossero condannati o diffidati nella loro persona.

CVIII

Dei mercanti e dei commercianti falliti da doversi catturare dai Senatori

Il Senatore sia tenuto a catturare personalmente o a far catturare i mercanti oppure i cambiavaluta oppure gli zecchieri, i quali da diverso tempo siano stati dichiarati falliti, e a trattenerli carcerati e in ceppi e ad assegnare agli stessi il termine di un mese entro il quale, se gli stessi mercanti o commercianti abbiano reso soddisfazione ai loro creditori, fossero considerati liberi dai predetti creditori. Altrimenti li faccia detenere fino alla morte. Inoltre con simile sistema prenda e faccia prendere i loro figli maschi che avessero avuto più di anni XIV al tempo del fallimento predetto, eredi o successori dei predetti genitori morti. Poi, faccia detenere questi prigionieri, finché ai creditori del padre sia data soddisfazione dei loro crediti. Invece, coloro i quali fossero minorenni al momento del detto fallimento, non siano presi né siano detenuti nel modo predetto; ma il Senatore assegni e faccia assegnare liberamente ai predetti creditori i beni degli stessi mercanti o dei commercianti e il possesso degli stessi, finché la cosa soddisfaccia i medesimi creditori. Ma, se i predetti commercianti o i mercanti si siano obbligati a qualcuno o si siano alienati prima dei detti loro beni, quelle stesse alienazioni o le obbligazioni siano presunte eseguite in modo fraudolento e di nascosto, specialmente se siano state fatte a favore di consanguinei dei detti mercanti, dei commercianti, o se i commercianti o i mercanti dopo l'alienazione, ossia dopo l'obbligazione, siano stati trovati ad aver posseduto le cose obbligate o alienate, oppure se i possessi delle stesse cose fossero già fruiti. Ora, tutte queste cose richiamino in sé attenzione su qualsiasi commerciante, mercante, sia perfino se siano stati dichiarati falliti, sia per il presente sia in futuro. Inoltre i fratelli dei detti mercanti, commercianti oppure coloro che abbiano vissuto insieme con loro al tempo in cui abbiano incassato qualche soldo; ancora, i loro figli e gli eredi ugualmente siano chiamati a rispondere, finché abbiano soddisfatto al debito integralmente. Comunque non possano esimere dal pignoramento i loro beni, anche se loro stessi si fossero costituiti di persona. Ora, se per nessuno valga essere scusato a motivo della minore età o di altra causa, e se qualcuno dei predetti sia stato contumace, il Senatore proceda contro i contumaci tanto quanto contro malfattori in forza del capitolo sulla confessione, perché la sua contumacia lo equipari a confesso su questi debiti che vengono pretesi da quei creditori. Perciò diffidi e condanni i medesimi nella forma predetta. Poi, si proceda alla pena riferita alla confessione ed alla restituzione della moneta che viene pretesa dai medesimi. Inoltre, questo capitolo acquisti un posto sicuro per il passato e per il futuro. Infine non possano avere il procuratore, l'avvocato e, se qualche procuratore li avrà aiutati, paghi ogni volta X libbre di provisini della camera dell'Urbe. Il Senatore, poi, sia tenuto ad assegnare un portavoce ai mercanti o commercianti contro quelli che si dichiarano falliti. Insomma, per tutti i predetti debitori sia resa giustizia contro i falliti in ogni momento, oppure contro coloro che si siano dichiarati falliti il Senatore abbia il potere di procedere di persona e lo ottenga. Comunque, nessun fallito possa né debba né sia ammesso a barattare o a mercanteggiare, finché non abbia soddisfatto integralmente i creditori, perché se avrà contravvenuto (il Senatore) sia tenuto a far catturare gli stessi e detenere i prigionieri in carcere, fin quando sia stato integralmente risarcito ai creditori e integralmente (si intenda) per il presente il passato ed in futuro.

CIX

Sulle questioni tra il signore ed il vassallo

Il Senatore non si intrometta se sia sorta qualche questione tra un signore ed un suo vassallo o vassalli, purché il signore abbia il possesso o il quasi vassallaggio. Ciò venga osservato quando riguarda i Cittadini Romani e i soggetti alla loro giurisdizione. Poi, questa giurisdizione sia valida e per i signori verso i loro vassalli e contro di loro, tanto negli atti puniti dal codice civile che in quelli del codice criminale, come lo fu avanti l'arrivo del signor Brancaleone di Andalo. Va aggiunto ciò che se i vassalli di qualche signore abitanti nel detto borgo abbiano fatto una cospirazione raccogliatrice o una congiura contro il loro signore, a richiesta e rapporto del signore, il Senatore sia tenuto ad aiutare lo stesso signore e sottomettere e a soggiogare gli stessi vassalli sotto il dominio e il vassallaggio e la giurisdizione dello stesso signore, come lo fu avanti la cospirazione predetta. Salvo che se i vassalli fossero malvisti dal loro signore e volessero riavvicinarsi al signore, lo stesso signore sia tenuto con gesti idonei a garantire agli stessi vassalli di osservare verso loro gli statuti, i costumi e la consuetudine degli stessi e trattarli come erano trattati avanti la cospirazione e la predetta congiura. Poi, se dalla consuetudine del borgo hanno avuto contro di loro la giurisdizione del signore e i vassalli predetti abbiano ottenuto la libera uscita dal borgo, quando siano usciti, allora il Senatore sia tenuto ad aiutare il signore o i signori del borgo o dei borghi; se succeda che i detti vassalli escano da detto borgo insieme a tutti o alla maggior parte contro la consuetudine o lo statuto del borgo del signore o dei signori, prendendo, citando in giudizio o costringendo in tutti i modi nei quali sia stato possibile, affinché ritornino a detto signore e si mantengano sotto la giurisdizione del medesimo signore, perché, se non siano tornati, secondo l'ordine del signor Senatore e non abbiano adempiuto le predette cose, decadano dal diritto, se lo avessero nei possessi di detto borgo e altrimenti siano citati in giudizio secondo l'ordine del Senatore. Se, poi, tutti i vassalli o la maggior parte di loro uscissero dopo la cospirazione, sia lecito per statuto e consuetudine che avessero libera uscita. Il Senatore non tolleri, come vicino al borgo o ai borghi del signore o dei signori, onde siano usciti, si ricostituiscano insieme per un raggio di cinque miglia. Né un comune, né un signore o signori li ricevano, se non X per borgo o luogo, affinché da loro non possa essere impedito o molestato il possesso del borgo del signore. Se poi i vassalli abbiano avuto qualche proprietà nel detto borgo, allora il Senatore prenda cognizione di queste tra quei vassalli e il signore. Inoltre le predetti norme abbiano valore per il passato e nel futuro.

CX

Dei baroni aventi una causa in corso che non debbano entrare in Campidoglio

Un barone o una baronessa tra i magnati, che sono tenuti a dover adempiere degli atti, se è per una causa civile o penale con qualcuno dei loro inferiori non possano, durante la causa, entrare nel palazzo del Campidoglio, se non soltanto nel momento quando dovessero rispondere ad un'accusa penale o quando si dovesse presentare per ordine del Senatore o vi abitasse dentro, e questo - soprattutto riferito ai bastardi - si intenda come la loro casa, sia che fossero in lite con gli stessi bastardi sia con i detti baroni. È sufficiente, infatti, che per mezzo dei loro avvocati e dei loro procuratori possano difendere e seguire le loro cause. Inoltre, se poi un inferiore chiedesse che detta causa civile fosse portata a compromesso da due giudici popolari, i detti maggiorenti vengano costretti al compromesso. Infine, se i detti due popolari entro un mese non abbiano deciso la causa, senza osservare nessuna imposizione del diritto, ma per perseguire la sola verità della cosa, il Senatore scelga un terzo popolare, con il cui consiglio faccia che sia decisa la causa entro X giorni da conteggiarsi dopo il detto mese. In più, se nei predetti fatti il Senatore o qualcuno dei sopraddetti abbia contravvenuto o sia stato negligente, venga punito a cento libbre di provisini ed il barone risarcisca pure il danno alla parte lesa. Inoltre, chiunque dei maggiorenti predetti o dei loro bastardi, contravvenendo, sia punito a V libbre di provisini. Va aggiunto che il giudice di detta (*Camera err*) causa del barone o della baronessa non possa parlare con tale barone o baronessa durante detta

contesa, sotto pena di L libbre di provisini. È aggiunto che detti baroni e i loro bastardi mai possano salire al Campidoglio né dalla torre che è dal piede del mercato di sopra guardando il Campidoglio, senza permesso del signor Senatore o di chi presiede il senato, sotto pena di C fiorini da applicarsi alla Camera dell'Urbe per chiunque e per ogni volta.

CXI

Dei debitori che hanno parecchi creditori

Se un debitore ipotecario abbia avuto parecchi creditori, chiunque dei creditori possa essere investito e messo in possesso dei suoi beni. Tuttavia nell'aggiudicazione, nel pagamento, nell'alienazione dei beni, sia preferito quel creditore che viene trovato a vantare primi e maggiori diritti. Poi, sui beni di quel debitore, obbligato soltanto personalmente, sia preferito quel creditore che sia trovato avere le preferenze della Camera.

1. Del medesimo argomento

È lecito che il creditore, avente debitori e fideiussori obbligati a suo favore in funzione della stessa cosa o causa in quantità o in specie, abbia citato in giudizio prima il debitore. Nondimeno, rimanendo in piedi il giudizio, gli sia permesso citare il suo fideiussore in relazione alla medesima causa e sollecitare l'uno e l'altro, finché sia data soddisfazione del debito.

CXII

Dei creditori che fanno pace con un solo dei loro debitori

Se il creditore, avente parecchi debitori obbligati in solido dalla medesima causa, si sia rappacificato con un solo dei debitori su certa parte del debito che deve estinguere, sia tenuto a osservare quel medesimo patto benevolente con gli altri debitori.

CXIII

Dei notari

Il notario rogato riguardo a qualche contratto o testamento da trascriversi, prima che si allontani dal luogo del contratto, scriva i nomi dei testi e tutto il contenuto di quello di cui viene richiesto nel quaderno dei suoi protocolli, affinché per dimenticanza la verità non venga mutata, in modo che egli rimanga soddisfatto del suo lavoro. La medesima cosa avvenga pure, quando due notari nella rubrica dei loro protocolli abbiano appuntato tutto il riassunto del contratto con tutti i patti e i capitoli sostanziali. Ognuno debba sottoscrivere nei protocolli dell'altro e viceversa, affinché venga tenuto lontano ogni motivo di errore, e tale sottoscrizione avvenga nel documento pubblico da cui i notari sono stati rogati. Il notario, poi, che non abbia adempiuto le predette cose, ripari alla parte il danno che perciò avesse procurato. Inoltre, da qualcuno dei contraenti, ossia dalla parte a cui interessa il rogito, venga tenuto a trascrivere entro tre giorni dal giorno della rogito nella forma pubblica il documento da cui sia stato rogato, dopo aver riscosso il compenso che gli compete. Perché, se non lo abbia fatto, sia punito alla pena di X libbre di provisini da versarsi per metà alla parte e per metà alla camera dell'Urbe, se non avesse giusto e razionale impedimento e giustificazione e risarcisca il danno alla parte lesa. Poi per qualsivoglia contratto o testamento da sotto le cinquanta libbre, riceva X soldi di provisini soltanto per il lavoro della sua pubblicazione. Sopra da cinquanta libbre fino a cento riceva XX soldi di provisini. Sopra da qui, poi, fino a cento cinquanta riceva XXIII soldi. Sopra da qui fino a duecento, XXX soldi. Sopra da qui poi fino a trecento, riceva XL soldi. Sopra qui, poi, per ogni centinaio di quantità o di cosa contenuta nel documento, riceva un solo denaro per ogni libbra. Per una sentenza, poi, che contiene una quantità o una cosa di valore sotto le cento libbre da lì, riceva XX soldi. Sopra da lì fino a CC libbre riceva XL soldi. Poi sopra da lì riceva soltanto due fiorini, quantunque sia stata la quantità o il valore. Per altri atti giudiziali, se si resti in dubbio sul salario, il giudice, davanti al quale sono stati trascritti gli atti

predetti, debba stabilire il detto salario dovuto al notario, oltre la quale tassazione non possa pretendere. Tuttavia in ogni caso dalla parte si fornisca ai notari sopraddetti la pergamena o la carta di cuoio per la pubblicazione dei documenti. Inoltre, se abbiano preteso o abbiano ricevuto oltre la detta quantità, si puniscano a X libbre di provisini da applicarsi per ogni volta per la metà alla parte che accusa e per l'altra metà alla camera dell'Urbe. Infine alla medesima pena si punisca, se per questo motivo ritardasse a compiere e pubblicare il documento. E nell'uno e nell'altro caso risarcisca il danno alla parte lesa. Inoltre venga costretto ai predetti atti dal Senatore e da qualsiasi suo giudice che sull'argomento sia stato adito, sotto la pena di L libbre di provisini da comminare al giudice che in ciò sia stato negligente o inadempiente.

CXIV

Del collegio dei notari

Il collegio dei notari scelga otto buoni legali ed esperti notari, dei quali due debbano interessarsi ai trascrittori dei documenti e delle altre scritture e dei protocolli dei notari morti o assenti e da lì insieme con il giudice palatino possano confrontare diligentemente l'una e l'altra copia, concordino bene con i trascrittori e, quando convenisse, di fare la comparazione delle lettere e di sottoscrivere nei detti documenti scritti e copiati insieme con giudice sopraddetto.

CXV

Dei notari che perdono i documenti consegnati a loro durante il processo

Se qualche notaro perdesse i documenti consegnatigli nel processo, sia tenuto a farseli rifare e a sue spese e risarcisca il danno alla parte lesa. Viene aggiunto che il notario, che si sia trovato nella curia del Campidoglio demandato a qualche incarico o al banco di qualche giudice, soltanto a quel banco al quale è stato demandato non possa esercitare l'incarico di sostituzione al posto di qualcuno durante il periodo del suo incarico, sotto pena di XXV libbre di provisini da applicarsi alla Camera. Viene aggiunto che se in futuro sarà accaduto di pretendere davanti a qualcuno dei giudici palatini che qualche documento pubblico composto per mano di qualche notario dell'Urbe venga corretto o venga sostituito in qualche sua parte, perciò non si possa procedere contro detto notario così di falso o in altro modo fuori della norma, se non apparisse o non si provasse apertamente che detto notario dolosamente o in modo fraudolento avesse commesso tali fatti o li avesse omessi o li avesse aggiunti su istanza di qualcuno in danno di un altro.

CXVI

Di coloro che siano incerti di accedere ai loro possessi

Se qualcuno abbia incertezza di arrivare al possesso di qualche cosa che possiede, il Senatore, ed i suoi ufficiali, sia tenuto a dare al medesimo mandatari e marescalchi a richiesta del richiedente, se qualcosa non glielo impedisse di diritto.

CXVII

Dei cavalli morti al servizio del Popolo Romano

I cavalli morti al servizio del Popolo Romano in qualche battaglia combattuta a cavallo o a tiro, la quale fosse ingaggiata contro alcuni disobbedienti o ribelli, vengano risarciti a colui a cui i cavalli siano appartenuti con il soldo della camera dell'Urbe e questo abbia valore per il futuro e per il passato dal momento della ribellione dei Velletrani appena oltre passata.

CXVIII

Di coloro che fanno causa al giudice o al notario pretendendo avvocati o procuratori

Se qualcuno del popolo fosse in causa con qualche giudice o notario e lo stesso volesse qualche notario per procuratore o un giudice per avvocato e quello negasse di dargli il patrocinio, nella

stessa causa sia punito a XXV libbre di provisini, se non avesse la giusta causa della giusta causa del rancore o la scusa di parentela.

CXIX

Delle questioni tra avvocato, procuratore, notario da una parte, e un laico dall'altra

Se tra un avvocato o un giurisperito o un notario o un procuratore da una parte e un'altra persona laica dall'altra sia accaduto di muovere o attaccare qualche questione civile nella curia del Senatore, il Senatore e i suoi giudici, sotto pena di L libbre di provisini, su istanza del laico richiedente ciò, costringano le parti a portare la causa ad un compromesso tra due, dei quali l'abbiano scelto uno da una parte ed l'altro dall'altra, che decidano la causa sommariamente senza la prassi del diritto, dopo aver esaminato solamente la verità, entro un mese dal giorno del compromesso. Poi, se questi abbiano esitato a pronunciarsi, il Senatore scelga un terzo ritenuto di nessuna delle due parti, col consiglio del quale la detta causa entro altri dieci giorni consegua il risultato finale. Infine, se il Senatore nei predetti passaggi fosse negligente, sia punito a cinquanta libbre di provisini.

CXX

Dei procuratori ed avvocati che rifiutano la loro professione

Vogliamo ed ordiniamo che i giudici, i notarii e i procuratori non debbano rinunciare o negare senza giusta e razionale causa ad alcun Cittadino Romano i loro uffici e (non debbano vietare o negare o rifiutare) quegli aiuti che sono pertinenti ai loro incarichi e al loro ufficio o siano conosciuti spettare ad uno di loro stessi. Inoltre, tutti coloro che subiscono un ricorso contro loro stessi debbano rendersi soggetti alla legge o prodighi per i loro incarichi e mettersi a disposizione con benevolenza ad ogni richiedente. Poi, se tutti abbiano contravvenuto, o qualcuno degli stessi, il Senatore sia tenuto col vincolo del giuramento a prescrivere e comandare a tutti quegli professionisti e a tutte e singole le professionalità che a quei giudici o a quei notari e procuratori o ad ogni altro di loro, che abbia contravvenuto, che non facciano né debbano fare qualcosa pertinente alla loro professione, né qualche compito o l'esercizio di qualche professione, né gli debba vendere, dare o donare qualcosa. Poi, chiunque abbia contravvenuto circa (quel)le professioni per ogni volta paghi a titolo di pena X provisini per metà alla Camera dell'Urbe e per l'altra metà a chi accusa. Infine, questo capitolo sia ritenuto sicuro, nonostante quanto ordina qualche altro capitolo posto di sopra o sotto.

CXXI

Dei cittadini da doversi ritenere per Romani

Siano ritenuti Cittadini Romani quei mercanti forestieri, che abbiano avuto nell'Urbe la maggior parte delle cose mobili ed immobili, le case e le dimore insieme con la loro famiglia, che hanno, vi abbiano abitato in permanenza. E allora siano riconosciuti come Cittadini e mercanti Romani delle cose e mercanzie proprie e non di estranei, e non per privilegio di cittadinanza di cui deve godere il Cittadino. Possa ossia debba essere giustificato il socio o qualsiasi altra persona che fosse fuori della famiglia dello stesso Cittadino. Ora, per famiglia siano intesi i commensali e tutti coloro che sono compresi nella medesima famiglia del tutto spesati dal Cittadino o dal padre di famiglia.

CXXII

Dei difensori dei poveri e dei minori

Il Senatore con proprio giuramento sia tenuto a difendere e mantenere i poveri, i minori, gli impotenti e le persone ecclesiastiche che tengono e possiedono terre in mezzo a persone potenti e offra loro consiglio e appoggio tutte le volte che sia stato interpellato su questi, sotto pena di cento libbre di provisini

CXXIII

Della licenza di pesca

Qualsiasi Cittadino Romano e del suo distretto possa liberamente pescare nel corso del fiume e in mare e in qualsiasi altro luogo dell'Urbe e nel suo distretto e nessuno lo impedisca loro. Poi, colui che impedisse qualcuno, restituisca ciò che ha tolto e risarcisca il danno per ogni volta che abbia contravenuto, sotto la pena di X libbre di provisini da versare al comune dell'Urbe, fatto salvo il diritto dell'Urbe, e fatto salvo il diritto di qualsivoglia particolare persona che ha diritto nei predetti luoghi.

1 - Del medesimo argomento

Chiunque possa pescare nel fiume tiberino liberamente in qualunque tempo e con qualunque mezzo o senza alcuna condizione e, se qualche nobile abbia ostacolato qualcuno per lo stesso motivo, sia punito a duecento libbre.

CXXIV

Dei pesci e della selvaggina che si possano vendere in qualsiasi parte dell'Urbe

Chiunque possa assolutamente vendere nell'Urbe, in qualsiasi parte dell'Urbe, pesci, palombi, animali selvatici e tutti gli uccelli e ogni mercanzia e grascia e nessuno riceva da quello alcunché di commestibile o in occasione del fine settimana, né in qualsiasi altra occasione, fatto salvo, tuttavia, che sia tenuto a pagare l'affitto per la pietra sopra la quale vende. Chi abbia contravenuto, sia condannato a C libbre di provisini.

CXXV

Della vendita all'incanto dei pesci

Ancora stabiliamo e ordiniamo che la vendita all'incanto dei pesci e il suo acquisto di giorno e di notte possa essere fatta dovunque, nonostante qualche statuto contrario. Invece nel giorno di sabato non si possa vendere se non durante il mercato pubblico.

CXXVI

Del mestiere dei boattieri

Il nobile mestiere dei boattieri sia sempre nel suo vigore e validità per la pace e la utilità dell'Urbe, e che sia lecito a tutti i praticanti detto mestiere fare ed avere i consoli ed i consiglieri estratti a sorte

tra loro stessi e dal corpo del loro mestiere. Inoltre gli ordinamenti, che lo stesso mestiere abbia pubblicato, i quali tuttavia non si riferiscano alla scuola o al monopolio e che fossero stati approvati dal Senatore, abbiano valore tra gli uomini di detto mestiere e che i consoli dello stesso mestiere possano riunire e costringere tutti coloro, che abbiano giurato per detto mestiere, né i non bufalari, i non vaccari e le loro famiglie, secondo gli ordinamenti di detto mestiere, che siano stati approvati dal signor Senatore e su questi fornisca ausilio e appoggio; e che quegli ordinamenti siano messi in esecuzione una volta pubblicata e scritta una sentenza bandita per quei boattieri dallo stesso signor Senatore e dai suoi ufficiali. Va aggiunto ciò, che non impongano a qualcuno di dover giurare detto mestiere, e in nessun modo costringano chi non ha giurato, né qualunque altro, che in riferimento alle loro cause volesse presentare ricorso alla curia del Senatore. Inoltre, tutti gli ufficiali di detto mestiere durino soltanto per mezzo anno e nessuno che sia stato console alla camera, notario o abbia avuto qualunque altro incarico, possa ottenere qualche incarico nel detto mestiere da quel momento fino a due anni, nonostante che qualche capitolo, statuto, privilegio o consuetudine ossia deliberazione dicano il contrario.

CXXVII

Di tutti mestieri che debbano avere i consoli

Tutti i mestieri o i loro artigiani debbano avere nei singoli medesimi mestieri due consoli, un camerario ed un notario, i quali consoli ed il camerario siano estratti a sorte tra gli stessi mestieri. I quali consoli abbiano piena potestà di conoscere e di terminare tutte le questioni delle cause civili vertenti tra gli stessi riguardo i mestieri dei medesimi, sulle cose che spettano allo stesso mestiere, sulle quali ci sia stato ricorso ad essi. Inoltre, i predetti mestieri si intendano quelle che abbiano praticato i responsabili dei mestieri. Infine, il Senatore sia tenuto con proprio giuramento a confermare gli stessi consoli.

1 - Del medesimo argomento

Ancora per ogni controversia possa agire il collegio dei notarii dell'Urbe. Inoltre, i loro rettori e gli ufficiali, che devono essere scelti da loro, abbiano tramite i loro stessi notarii pari potestà, nonostante che il loro mestiere non sia solito annoverarsi tra gli altri responsabili dei mestieri della detta Urbe.

CXXVIII

Dei mestieri che devono consegnare i loro statuti per l'approvazione del Senatore

I consoli dei mercati e degli altri mestieri siano tenuti a consegnare i loro statuti, che avranno deliberato, al signor Senatore per essere approvati e quelli approvati da lui siano custoditi in quanto approvati. Anche quelli respinti (siano custoditi) in quanto respinti, purché tuttavia non siano a discapito della cosa pubblica, ossia contro il presente statuto contenuto in questo volume. In questi infradetti casi, se non fossero stati approvati dal senatore, vogliamo che gli stessi abbiano valore in qualche modo, ma non possano essere applicati a loro.

CXXIX

Chi e per quanto tempo possa essere console o camerario di qualche mestiere

Nessuno possa essere console, camerario di alcun mestiere, se non abbia pubblicamente esercitato per un anno quel mestiere al quale venga eletto. Inoltre, chi sia stato eletto per un anno, non possa essere rinnovato o creato di nuovo per un altro anno, né il Senatore lo scelga per altri incarichi, se non come sopra è stato espressamente scritto.

Si chiude il primo libro dei cause civili. Grazie a Dio. Amen